

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Sabato, 10 novembre 1990**

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 52.

Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle province delle relative funzioni . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 53.

Rifinanziamento della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente interventi a favore di pescatori singoli o associati per sventi calamitosi in mare . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 55.

Festival internazionale di musica Miami-Abruzzo-L'Aquila. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 56.

Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 57.

Istituzione della riserva naturale della Valle dell'Orte. . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 58.

Volontariato, associazionismo ed albo regionale per la protezione civile . . . . . Pag. 11

#### REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1990. . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 2.

Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 3.

Modificazione ed integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39: «Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151/81 sui trasporti pubblici locali» . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1990, n. 12: «Costituzione delle comunità montane» . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1990, n. 5.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1988 degli enti turistici marchigiani . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 6.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione nei settori extra agricoli. . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1990, n. 7.

Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 1990, 2° provvedimento . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1990, n. 8.

Modifica terzo comma art. 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21: «Istituzione del parco regionale del Conero» . . . . . Pag. 19

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 25.

Recepimento nell'ordinamento regionale del quinto accordo nazionale concernente il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Pag. 20

## LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14: «Ordinamento del Bollettino ufficiale della regione Veneto» e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35: «Funzionamento degli organi di controllo»

Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 27.

Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16: «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica»

Pag. 30

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 28.

Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: «Norme per la tutela dell'ambiente»

Pag. 30

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 29.

Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico

Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali.

Pag. 34

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 31.

Contributi agli enti locali per l'attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti

Pag. 35

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 32.

Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi

Pag. 36

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3: «Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie»

Pag. 40

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 34.

Instaurazione rapporti a collaboratore professionale con personale esperto di formazione professionale

Pag. 40

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8: «Nuove norme in materia di organizzazione amministrativa dell'E.S.A.V.»

Pag. 41

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 36.

Approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1990 dell'Istituto regionale per le ville venete (Irrv)

Pag. 41

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 37.

Modifica alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 14: «Organizzazione amministrativa degli enti per la gestione del diritto allo studio universitario»

Pag. 41

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 38.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48: «Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli»

Pag. 42

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 39.

Modifica e integrazione alla legge regionale 10 agosto 1989, n. 28: «Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989»

Pag. 42

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 40.

Procedure della programmazione

Pag. 43

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 7.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, concernente: «Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani»

Pag. 45

## LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1988, n. 73

Pag. 46

## LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 9.

Modifica ed integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20

Pag. 47

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 10.

Disciplina provvisoria dell'attività e della formazione del podologo

Pag. 47

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 11.

Distacco del territorio in località Borgo San Martino-Quartaccio dal comune di Roma ed aggregazione al comune di Cerveteri

Pag. 48

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 12.

Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative . . . . . Pag. 49

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 13.

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. . . . . Pag. 49

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 14.

Modifica della tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 . . . . . Pag. 50

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 15.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, concernente: «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)». . . . . Pag. 51

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 16.

Interventi della regione a favore delle attività artistiche. . . . . Pag. 51

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 17.

Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari. . . . . Pag. 52

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 18.

Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. . . . . Pag. 54

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 19.

Norme per favorire la costituzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia . . . . . Pag. 57

## LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 20.

Disciplina delle funzioni di polizia locale . . . . . Pag. 58

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1990, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1989 . . . . . Pag. 61

## LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 22.

Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi . . . . . Pag. 61

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 52.

Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle province delle relative funzioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straordinario del 18 novembre 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità della legge

In attuazione dei principi stabiliti al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le presenti norme disciplinano l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia, stabiliscono l'entità delle relative sanzioni e le modalità per la loro irrogazione, attribuiscono alle province la delega per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

## Art. 2.

## Definizioni

A decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le definizioni di cui al presente articolo sostituiscono o integrano di pieno diritto quelle contenute in piani urbanistici già deliberati o in vigore e prevalgono, in ogni caso, su quelle che ad esse non siano conformi.

Conseguentemente tali «definizioni» si applicano, a far tempo dalla predetta data, sia ai fini del rilascio di concessioni e/o autorizzazioni, nulla-osta, pareri... richiesti dalle norme in vigore, sia ai fini della vigilanza, controllo e repressione dell'abusivismo urbanistico ed edilizio, sia infine in sede di formazione e definizione degli strumenti urbanistici e di pianificazione da parte degli enti preposti.

**Ao (Area occupata)** È la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra dell'edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili). L'area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e, quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo (Us).

**Si (Superficie d'involuppo)** È la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai «fili fissi»). La superficie d'involuppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.

**Ai (Area insediabile)** È l'area risultante dalla superficie d'involuppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di metri 2,50 oppure 7,00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di edifici pubblici, purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L'area insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la necessità delle varianti di ubicazione.

**Se (Superficie edificabile)** È la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori ed entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso; essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento, compresa la proiezione orizzontale di muri, scale fisse e mobili, vani accessori e vani montacarichi, servizi tecnologici ed impianti (centrali termiche, cabine elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi...). Rimangono, tuttavia, esclusi dal computo della superficie edificabile:

gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali logge, balconi, porticati a piano terra, questi ultimi entro il limite di superficie del 20% dell'area occupata dall'edificio (Ao);

i locali a piano terra o, in alternativa, quelli interrati, anche se parzialmente, purché di altezza non superiore a metri 2,40 ed a condizione che siano destinati a rispostigli, cantine e simili, autorimesse singole o collettive, entro il limite di superficie utile abitabile residenziale, e del 30% della superficie utile a diversa destinazione (direzionale, commerciale, turistica, ecc.); ove al piano terra o, in alternativa, al piano interrato, anche se parzialmente, siano previsti vani di altezza superiore a mt. 2,40 o con destinazione diversa da quella indicata al presente capoverso, le superfici relative vanno interamente computate nella superficie totale edificabile; la superficie edificabile (Se), calcolata per i corrispondenti tipi di edilizia e divisa per la superficie fondiaria (Sf) di pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria:

$$Se/Sf \leq Uf$$

**Sf (Superficie fondiaria)** È la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dai confini di proprietà e corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel piano urbanistico.

**Uf (Indice di utilizzazione fondiaria)** Esprime la massima superficie edificabile dell'edificio (Se, espressa in mq) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

**Us (Indice di utilizzazione del suolo)** Esprime il rapporto tra l'area occupata dalla costruzione (Ao) e la superficie fondiaria di pertinenza (Sf), o, comunque, impegnata a fini piano-volumetrici per la costruzione stessa.

**Vf (Indice di fabbricabilità fondiaria)** Esprime il volume massimo lordo di costruzione (V, espresso in mc) realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

Per determinare la densità edilizia fondiaria si calcolano le dimensioni delle edificazioni sulla base degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, assumendo come indicatore prioritario la superficie edificabile lorda di tutti i piani dell'edificio (Se), in relazione all'area del lotto di pertinenza (Sf) che dà luogo all'indice di utilizzazione fondiaria (Uf), quindi:

$$Uf \geq Se/Sf$$

dove:

Uf è l'indice di utilizzazione fondiaria;

Se (mq) è la superficie edificabile;

Sf (mq) è la superficie fondiaria del lotto di supporto, o, comunque, impegnata a fini piano-volumetrici.

Nel caso in cui il piano urbanistico vigente determini soltanto il volume massimo edificabile (V.p.p.), può ricavarsi la superficie edificabile (Se) applicando la formula seguente:

$$Se = V \max / 3,20$$

Agli effetti della determinazione della Superficie edificabile (Se) e del volume (V), i corpi aggettanti chiusi, salvo che non siano espressamente vietati dai piani urbanistici generali o attuativi, devono essere considerati nel loro reale sviluppo planimetrico e volumetrico, e devono rispettare i limiti di distanza e/o di distacco stabiliti, salvo i casi di specifiche indicazioni contenute in vigenti previsioni piano-volumetriche di dettaglio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

**Sua (Superficie utile abitabile)** È la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli accessori nella entità del 60%, tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi.

**Susa (Superficie utile di servizi e accessori)** Nell'edilizia abitativa, la superficie non residenziale è costituita dalla somma delle superfici destinate a servizi e ad accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sgucini, vani di porte e finestre.

**Sono servizi e accessori:**

- a) cantine, soffitte, locali-motore ed ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed eventuali altri locali allo stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

### Art. 3.

#### *Interventi abusivi*

Sono da considerarsi abusivi tutti gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia realizzati senza titolo legittimo, con variazioni essenziali o in difformità - anche se parziale - rispetto al titolo stesso, e quelli non conformi alle modalità esecutive fissate con provvedimenti della pubblica Amministrazione.

### Art. 4.

#### *Titolo legittimo*

Costituisce titolo legittimo per la realizzazione dell'intervento:

- a) la concessione edilizia, se la medesima sia stata rilasciata nel rispetto delle disposizioni in vigore e previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni o nulla-osta delle competenti Amministrazioni, quando leggi statali o regionali lo impongano, ovvero subordinandone gli effetti a determinate condizioni, quando le norme lo consentano;
- b) l'autorizzazione del sindaco alle medesime condizioni di cui sopra, per le opere per le quali essa è dalla legge ritenuta necessaria e sufficiente;
- c) la concessione edilizia o l'autorizzazione tacitamente assentite, ai sensi delle disposizioni in vigore, qualora l'istanza del richiedente, compiutamente documentata, sia munita di tutti i pareri, autorizzazioni o nulla-osta prescritti, e l'opera da realizzare o l'intervento da effettuare non contrasti con norme di legge, di regolamento, o con le prescrizioni e modalità esecutive stabilite dagli strumenti urbanistici, anche se soltanto adottati.

Sono considerati eseguiti senza titolo gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia realizzati o in assenza dei provvedimenti, di cui al precedente comma, oppure quando essi siano stati caducati, annullati o revocati e siano decorsi infruttuosamente i termini per l'impugnativa, o si sia formato giudicato convalidante la caducazione, l'annullamento o la revoca.

In ogni caso, vanno considerati come eseguiti senza titolo gli interventi abusivi di trasformazione urbanistica che integrano la fattispecie di «dotazione abusiva» disciplinata dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché quelli eseguiti in assenza di un piano attuativo vigente, se prescritti: in dette ipotesi, eventuali provvedimenti sindacali di autorizzazione o concessione vanno annullati, anche col ricorso alle norme previste dagli articoli 26 e 27 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo in vigore, ritenendosi sussistente per presunzione legale l'interesse all'assunzione del relativo atto ablatorio.

### Art. 5.

#### *Variazioni essenziali*

Sono da considerarsi eseguiti in variazione essenziale rispetto al progetto approvato gli interventi edilizi che comportino, distintamente:

- a) un incremento dell'area occupata (Ao) non inferiore al 10% e non superiore al 20% di quella autorizzata;
- b) un incremento della superficie di inviluppo (Si) del fabbricato, tale che:

- non sia inferiore al 12% né superiore al 25% di quella autorizzata;
- non comporti una raffigurazione geometrica radicalmente diversa dai fili fissi;
- non alteri il rapporto Ao/Si oltre i limiti derivanti dall'incremento della superficie di inviluppo;

c) mutamenti alle destinazioni d'uso autorizzate, compresi tra il 10% ed il 20% della Superficie edificabile autorizzata (Se), e che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) incrementi della superficie edificabile (Se) compresi nelle stesse percentuali della lettera precedente, e che comportino contemporaneamente un incremento dell'indice di utilizzazione del suolo (Us) o del numero dei piani;

e) aumento dell'altezza dell'edificio in misura non inferiore a metri 1,5 e non superiore a metri 2,5 purché non si abbia variazione del numero dei piani;

f) riduzione delle distanze dell'edificio dalle strade, da altre costruzioni, o dai confini, in misura non inferiore ad 1/6 e non superiore al 1/4 rispetto a quella prescritta;

g) mutamento degli interventi sull'edificio esistente che comportino trasformazioni da quelli descritti alle lettere b), c) e d) dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, in quelli di cui alla successiva lettera e) dello stesso articolo;

h) violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia sismica, quando non attingono a fatti procedurali.

Non devono, invece, ritenersi variazioni essenziali quelle che incidano, anche se nei limiti o oltre quelli descritti al presente articolo, esclusivamente sulla entità della superficie utile di servizi ed accessori (Susa), né quelle attinenti alla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità e come tali perseguiti ai sensi della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, anche se di entità inferiore a quanto stabilito al primo comma di questo articolo, sono considerate variazioni essenziali e come tali perseguiti.

### Art. 6.

#### *Totale difformità*

Sono da considerarsi eseguite in totale difformità dal progetto approvato:

- a) interventi costruttivi che comportino la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, distintamente, per caratteristiche planovolumetriche, tipologiche, relazionali o di destinazione d'uso, rispetto a quello oggetto della concessione, tali da modificare, in maniera consistente e, comunque, oltre i limiti stabiliti dal precedente articolo 5, primo comma:

l'area occupata (Ao) o il volume (V);

la superficie di inviluppo (Si);

la localizzazione oltre l'area insediabile (Ai);

il numero dei piani;

le altezze;

gli spazi liberi interni o di pertinenza;

la destinazione d'uso, se in contrasto insanabile con le prescrizioni dello strumento urbanistico e delle relative norme;

- b) Volumi edilizi che, pur rientranti nei limiti stabiliti dal richiamato primo comma del precedente art. 5, comportino la realizzazione di un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonoma utilizzazione, rispetto a quello oggetto della concessione;

c) Interventi di trasformazione urbanistica del suolo oltre i limiti fissati nei relativi atti amministrativi di concessione, autorizzazioni, nulla-osta, o pareri vincolanti.

### Art. 7.

#### *Parziale difformità*

Sono da considerare eseguite in parziale difformità dal progetto approvato le opere che non rientrino nelle definizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché quelle che siano inferiori ai limiti ivi stabiliti.

In ogni caso non realizzano le fattispecie di parziale difformità le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3%.

## Art. 8.

*Vigilanza, controllo dell'attività urbanistico-edilizia e delega di funzioni*

Le funzioni di vigilanza sulla materia oggetto della presente legge sono delegate alle province a far tempo dal 180° giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Fino a che non verrà diversamente disciplinato con legge organica prevista dall'art. 87, primo comma, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, la Regione seguita ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo in tema di tutela ambientale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e delle altre disposizioni alla stessa connesse, nei limiti di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato con legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in conformità con la conseguente normativa regionale.

Il sindaco è tenuto ad esercitare, in materia urbanistico-edilizia e di uso del suolo, le funzioni di controllo, affinché non siano eseguiti interventi di trasformazione in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, oppure in assenza o in difformità della concessione o autorizzazione, anche se a formazione tacita.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria ne danno comunicazione, non oltre i cinque giorni dal rilevamento, alla Autorità Giudiziaria, al sindaco e al presidente della provincia competente per territorio. Contestuale comunicazione va data al presidente della giunta regionale quando si sia accertato o si dubiti che l'abuso rientri in ambito tutelato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e delle altre disposizioni ad essa connesse e/o conseguenti.

Il sindaco, nei trenta giorni successivi alla conoscenza della segnalazione, dispone per l'accertamento dei fatti ed assume i conseguenti provvedimenti.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ciascuna Provincia si avvale del servizio Urbanistico provinciale istituito con l'art. 46 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, che viene integrato con personale tecnico ed amministrativo, in numero idoneo per l'espletamento delle attività e dei compiti delegati. A tal fine entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province, determinerà la dotazione organica del predetto servizio, definendo livelli e figure professionali dei dipendenti.

Per coprire le esigenze come sopra definite, la Regione promuoverà i trasferimenti di proprio personale in applicazione delle norme sulla mobilità tra enti, nonché di quelle contenute nel Contratto nazionale di lavoro per il triennio 1985/1987, che disciplinano la mobilità, in caso di delega di funzioni. A seguito di detta mobilità, la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre le province provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

Nel caso in cui, attuate le procedure della mobilità tra enti, dovessero rimanere vacanti alcuni posti del servizio urbanistico di ciascuna Provincia, la Regione corrisponde ad essa una somma annua pari all'ammontare della retribuzione spettante al dipendente di qualifica e profilo professionale corrispondente al posto rimasto vacante.

## Art. 9.

*Repressione degli abusi su aree assoggettate a particolari vincoli*

Qualora, all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, si accerti che siano in corso lavori senza titolo su aree assoggettate - da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate - a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opera e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco, nel termine dei 30 giorni stabiliti dal precedente articolo 8, V comma, provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Ove si tratti di aree assoggettate alla tutela e di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 26 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco ne dà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti alla tutela del vincolo e, nei 30 giorni successivi, provvede alla demolizione e ripristino dei luoghi, se non vi abbiano già provveduto, di propria iniziativa, le Autorità preposte alla tutela stessa.

Qualora dall'accertamento risulti la già avvenuta realizzazione delle opere abusive nelle aree di cui al comma precedente, il Sindaco procede alla repressione degli abusi nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo seguente; in tali casi, ove non si ottemperò alla ingiunzione di demolizione, e sempreché non vi sia concorso di vincoli, si verifica di diritto l'acquisizione gratuita del manufatto e area a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sulla osservanza del vincolo; tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del comune, ed è a carico del sindaco procedere alla demolizione e ripristino dei luoghi.

In ogni caso le spese sono sempre a carico dei responsabili dell'abuso.

## Art. 10.

*Norme generali per la repressione degli abusi*

Qualora dagli accertamenti sia riscontrato che l'abuso segnalato ricade in una delle fattispecie definite agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, il sindaco nei 15 giorni dall'accertamento emette un'ordinanza, con l'ingiunzione di sospendere ogni attività ed, eventualmente, fa apporre i sigilli alle opere in corso.

L'ordinanza è notificata, nelle forme degli atti di citazione, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori e al titolare della concessione o della autorizzazione.

L'ordinanza di sospensione ha effetto fino alla adozione dei provvedimenti definitivi e, comunque, non oltre 45 giorni dalla sua notifica.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, il sindaco ingiunge ai responsabili dell'abuso la demolizione delle opere abusive e/o il ripristino dello stato dei luoghi, che deve effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti di citazione.

Decorso il termine fissato nella ingiunzione, il sindaco, previo avviso ai responsabili dell'abuso, stabilisce tempestivamente il giorno per l'accertamento dell'ottemperanza alla ingiunzione stessa. L'accertamento è effettuato da un delegato del sindaco, con la presenza almeno di una guardia comunale, e deve risultare da apposito verbale, che deve essere notificato agli interessati.

Se dall'accertamento si è riscontrata l'inottemperanza alla ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del comune; l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la Superficie utile abusivamente costruita; per l'acquisizione si prescinde dal titolo di proprietà.

Gli effetti del precedente comma, il verbale dell'accertamento della inottemperanza, completo della relata di notifica agli interessati, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la gratuita trascrizione nei registri immobiliari.

Il sindaco dispone per la demolizione dell'opera acquisita, ponendone le spese a carico dei responsabili dell'abuso. Qualora, previo parere della commissione Urbanistico-edilizia, il sindaco ritenga che possano riscontrarsi preminenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera, rimette la questione al consiglio comunale, ponendola all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile; il consiglio accerta che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e dichiara se esistono i prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera acquisita.

L'ottemperanza spontanea all'ingiunzione, accertata con le procedure stabilite dal presente articolo, produce gli effetti previsti all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le norme stabilite dalla presente legge si applicano anche agli abusi commessi in difformità, totale o parziale, e variazione essenziale non da progetti ma da opere legittimamente realizzate.

## Art. 11.

*Repressione degli abusi in parziale difformità*

Nelle ipotesi di cui all'art. 7 della presente legge, il sindaco ingiunge ai responsabili dell'abuso la demolizione delle opere abusive, fissando un termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti di citazione.

Per gli ulteriori adempimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Se dall'accertamento si è riscontrata l'inottemperanza all'ingiunzione, le opere abusive sono demolite a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'Ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. A tal fine:

a) il consiglio comunale assume i provvedimenti stabiliti dagli articoli 12 e seguenti della richiamata legge 392/1978, ancorché gli stessi atti non siano obbligatori per la determinazione dell'equo canone; nelle ipotesi in cui l'abuso abbia determinato un incremento di volume e non di superficie, per il calcolo del costo di produzione essa si ricava applicando la formula:

$$S = V/3,20$$

b) l'Ufficio tecnico erariale determina il valore venale dell'abuso considerato «allo stato finito», indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori stessi; nell'ipotesi in cui l'abuso non abbia determinato incrementi né di superficie né di volume, la sanzione da applicare è pari al doppio del valore venale, anche quando trattasi di edilizia residenziale: in tal caso l'U.T.E. lo determina come maggior somma tra l'opera legittima e l'opera integrata dalla trasgressione.

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce gli effetti previsti all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

#### Art. 12.

*Abusi eseguiti da amministrazioni statali  
o su suoli del demanio/patrimonio pubblico*

Per le opere abusive eseguite da amministrazioni statali, il sindaco, esseriti i primi accertamenti ai sensi del precedente art. 8, informa il presidente della giunta regionale ed il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, di assumere i conseguenti adempimenti sospensivi e repressivi.

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, rientranti nelle fattispecie definite agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco procede alla repressione dell'abuso, applicando le relative disposizioni stabilite agli articoli 10 e 11 della presente legge, dandone comunicazione all'Ente interessato.

#### Art. 13.

*Sanzioni amministrative*

Si applicano le sanzioni amministrative nel caso e nelle misure stabilite dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Nei casi di ritardo od oneroso versamento del contributo afferente alla concessione edilizia, si applicano le sanzioni stabilite all'art. 3 della medesima legge n. 47/1985; nell'ipotesi di reiterato ritardo od omissione, le sanzioni stesse si applicano in misura doppia.

#### Art. 14.

*Pubblicazione*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 luglio 1989

GIANNUNZIO

(Omissis).

90R1101

### LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 53.

**Rifinanziamento della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 30 agosto 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle providenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente «interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare», è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 100.000.000.

Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale 1/1984, regolari istanze di contributo non ancora concesso.

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989:

(Omissis).

#### Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 luglio 1989

GIANNUNZIO

90R1102

### LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 55.

**Festival internazionale di musica Miami-Abruzzo-L'Aquila.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 30 agosto 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione annette un alto significato educativo e culturale al Festival Internazionale di Musica «Miami-Abruzzo-L'Aquila», organizzato dall'Associazione «I Solisti Aquilani».

Pertanto, la Regione concede il patrocinio e contribuisce agli oneri relativi alla realizzazione del Festival stesso in concorso con gli enti locali interessati.

## Art. 2.

La Regione concorre agli oneri relativi alla realizzazione del Festival con un contributo di lire 300 milioni.

La somma predetta è trasferita, mediante deliberazione della giunta regionale, al Comune di L'Aquila, con vincolo di destinazione e con l'obbligo di rendere il conto analitico.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 300.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000 - quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988. (\*)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 è istituito e iscritto nel Settore 06, Titolo 1, Sezione 06, categ. 6, il capitolo 061632, denominato: «Contributi per la realizzazione del Festival Internazionale di Musica - Miami - Abruzzo - L'Aquila, con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 300.000.000.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 luglio 1989

GIANNUNZIO

(\*) Così modificato giunta apposita richiesta del Commissario del Governo n. 569 dell'8 luglio 1989, nonché commissione relativa del presidente del consiglio regionale n. 80/A-A in data 2 agosto 1989 e del presidente della giunta regionale del 3 agosto 1989.

90R1103

# LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 56.

## Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 30 agosto 1989)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

### IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### PROVVEDIMENTI PER IL RECUPERO DELLA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA FORMATIVO PROFESSIONALE

##### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione contribuisce, con la presente legge, al recupero della flessibilità del sistema formativo professionale abruzzese, anche attraverso il potenziamento del settore pubblico, in attuazione dell'articolo 3, lettera c), della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

## Art. 2.

#### Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle strutture formative della Regione

1. I posti vacanti nell'organico del ruolo autonomo dei docenti della formazione professionale e, per i restanti profili amministrativi, nelle dotazioni organiche stabilite in attuazione della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, per i Centri regionali di formazione professionale, sono coperti mediante concorsi per titoli ed esami, deliberati dalla giunta regionale, tra il personale in servizio nel territorio regionale presso le strutture formative, operative, organizzative e di coordinamento degli enti di cui alla lettera h) dell'articolo 5 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Ha titolo a partecipare ai concorsi il personale dipendente dagli enti di cui al 1° comma, gestori di attività formative a titolarità regionale in convenzione e/o su autorizzazione della Regione, destinato ad attività formative a titolarità regionale o autorizzate dalla Regione entro il 31 dicembre 1987, con esclusione di quelli di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, purché:

a) sia titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro la data del 2 ottobre 1985;

b) sia in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso;

c) abbia maturato una anzianità di effettiva prestazione di servizio di anni 4 alla data del bando di concorso;

d) risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale fatta eccezione per i limiti di età;

e) nel biennio successivo alla data della deliberazione dei concorsi per titoli ed esami non maturi i requisiti di legge per aver diritto al trattamento di quiescenza;

f) inoltri apposita istanza di partecipazione alle selezioni al Settore personale della giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

## Art. 3.

#### Accertamento dei posti vacanti

1. L'entità dei posti vacanti nelle diverse qualifiche funzionali e pertinenti profili professionali, viene accertata dalla giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del risultato acquisito a seguito dell'espletamento delle procedure di mobilità tra le strutture del Settore formazione professionale e quelle degli altri settori operativi della giunta e del consiglio regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 25 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35.

2. Il personale regionale del ruolo autonomo dei docenti della formazione professionale può aspirare all'assegnazione dei posti relativi ai profili ricompresi nella qualifica funzionale di appartenenza ed equiparabili ai requisiti culturali e professionali posseduti dagli interessati, secondo criteri e limiti definiti dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Non si considerano posti disponibili, per i concorsi di cui al precedente articolo 2, quelli riservati al collocamento delle categorie protette, al personale interno ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, nonché al personale del ruolo soprannumerario della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

4. La giunta regionale, dopo aver individuato i profili professionali da mettere a concorso, può disporre l'avvio delle procedure concorsuali anche prima del definitivo accertamento della entità dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio, con riserva di provvedere successivamente alla notifica dei posti medesimi nei confronti di tutti i candidati partecipanti ai concorsi.

## Art. 4.

#### Modalità di partecipazione ai concorsi

1. Gli interessati possono partecipare a non più di due concorsi di cui ai precedenti articoli, limitatamente ai profili ricompresi nelle qualifiche funzionali regionali equiparabili al livello funzionale posseduto in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Operatori della formazione professionale convenzionata, nel rispetto delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente legge.



## Art. 5.

*Modalità di svolgimento dei concorsi  
e nomina dei vincitori*

1. per ciascun profilo professionale messo a concorso la giunta regionale stabilisce:

a) i valori valutabili per la formazione della graduatoria e la determinazione dei relativi punteggi;

b) il contenuto della prova scritta, che deve tendere all'accertamento della specifica professionalità del profilo cui si concorre;

c) il contenuto della prova orale.

2. I candidati risultati vincitori conseguono l'inquadramento nel ruolo del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo conseguito a seguito del concorso; con il provvedimento di nomina vengono anche stabilite la sede di servizio e la struttura organizzativa di destinazione.

3. Ai predetti vincitori compete il trattamento economico iniziale previsto, per la qualifica di inquadramento, dalla legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme regionali vigenti in materia di procedure concorsuali pubbliche.

5. Per la utilizzazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 16, della ripetuta legge regionale n. 97 del 18 dicembre 1987.

## Art. 6.

*Norme sulla innovazione del sistema formativo*

1. La giunta regionale d'intesa con la V commissione Consiliare è autorizzata a predisporre il piano di innovazione del sistema formativo in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge dello Stato 12 novembre 1988, n. 492.

## Art. 7.

*Ulteriori norme in materia di personale*

1. Allo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, le retribuzioni e gli oneri a qualsiasi titolo riguardanti il trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato degli enti di cui al 1° comma del precedente articolo 2, comunque impegnati in attività formative autorizzate dalla Regione e da realizzare a partire dal 1° settembre 1989, non sono ammessi a finanziamento regionale allorché si tratti di personale che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbia conseguito i requisiti per la collocazione in quiescenza. La stessa esclusione si applica allorché non siano osservate puntualmente le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, quali risultano dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54.

## Titolo II

*ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI  
DELLE STRUTTURE FORMATIVE SUL TERRITORIO*

## Art. 8.

*Finalità.*

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione legati alle singole realtà territoriali, all'attuazione delle politiche attive del lavoro ed, in particolare, per riqualificare l'intervento formativo, la Regione promuove articolati servizi sul territorio utilizzando le strutture formative professionali pubbliche e private.

2. I servizi da attivare sul territorio concernono:

a) il rilevamento di dati e di ogni utile elemento sul mercato del lavoro allo scopo di contribuire alla funzionalità dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e ad orientare e verificare l'azione formativa professionale;

b) la realizzazione di attività di orientamento professionale in stretta coordinazione con quello scolastico di competenza dei distretti scolastici;

c) la realizzazione di attività di progettazione formativa, tutoraggio, documentazione, istruttoria e progettazione di contratti di formazione-lavoro e di interventi del fondo sociale europeo e di assistenza alla piccola e media impresa.

## Art. 9.

*Modalità attuative*

1. L'attuazione dei servizi di cui all'art. 8 avviene, in via sperimentale e a regime, sulla base di criteri e modalità approvati dal Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

## Titolo III

*NORME SUL PERSONALE REGIONALE:  
DEL SETTORE FINANZIARIO E FINAI*

## Art. 10.

*Personale dei centri regionali  
di formazione professionale*

1. Il personale del ruolo regionale autonomo dei docenti e quello non docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti, a qualsiasi titolo, in servizio nelle strutture centrali dell'amministrazione regionale da almeno un anno, resta assegnato, a domanda, alle strutture medesime con l'attribuzione di uno dei profili professionali ricompresi nella qualifica di appartenenza e corrispondenti alla preparazione culturale ed alle esperienze acquisite.

2. I posti che si rendono vacanti in attuazione del precedente comma, sono coperti utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al Titolo I della presente legge.

## Art. 11.

*Potenziamento dell'osservatorio regionale  
sul mercato del lavoro*

1. In attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la Regione favorisce l'assolvimento delle funzioni di pertinenza dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, istituito con legge regionale 16 settembre 1982, n. 74, integrata con legge regionale 23 marzo 1983, n. 16, mediante la revisione della dotazione organica del Settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione.

2. Per le predette finalità il consiglio regionale provvede, su proposta della giunta, alla elevazione della dotazione organica del suddetto Settore, fermo restando la quantificazione complessiva dell'organico del personale regionale.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla copertura dei posti vacanti nelle strutture regionali mediante i concorsi previsti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per l'amministrazione del personale regionale.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente art. 6, si provvede, a decorrere dall'esercizio 1989, con le specifiche assegnazioni disposte dallo Stato in attuazione della legge 12 novembre 1988, n. 492, nonché, per la eventuale quota regionale, con parte degli stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 051411, 051621, 052201 dello stato di previsione della spesa.

3. Agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente art. 8, si provvede, a decorrere dall'esercizio 1989, con parte degli stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 051411, 051412, 051621, 052201 dello stato di previsione della spesa nonché con specifiche assegnazioni disposte dallo Stato o da altri Centri erogatori, in attuazione di norme particolari nel campo della formazione professionale e del lavoro.

## Art. 13.

La disciplina prevista dalla presente legge può trovare concreta applicazione esclusivamente dopo la conclusione delle procedure nella mobilità di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 554.

## Art. 14.

*Entrata in vigore e pubblicazione*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 luglio 1989

GIANNUNZIO

(Omissis).

90R1104

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 57.

**Istituzione della riserva naturale della Valle dell'Orte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 31 agosto 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione*

È istituita la riserva naturale della Valle dell'Orte, ricadente nei territori dei comuni di Bolognano e S. Valentino.

**Art. 2.**

*Confini*

La riserva naturale della Valle dell'Orte ha una estensione territoriale di 378 ettari delimitata dai confini descritti nell'allegato «A» e indicati nella relativa cartografia in scala 1/25.000, che forma parte integrante della presente legge.

Per gli interventi di trasformazione urbanistica che ricadono sui limiti del confine, i quali, per la scala adottata, si configurano come fascia di delimitazione, valgono le norme di tutela di cui al successivo articolo 8.

Eventuali difficoltà di individuazione del limite vengono sottoposte alla valutazione del comitato Speciale, richiamato al 3° comma del successivo art. 7, per le relative definizioni.

La riserva deve essere segnalata con idonee tabelle, da collocarsi, in modo visibile, in corrispondenza del confine, lungo ogni accesso viario o pedonale.

Le tabelle segnaletiche della riserva, la cui tipologia deve corrispondere alla descrizione riportata nella tavola «B», che forma parte integrante della presente legge, devono recare la scritta: «Regione Abruzzo - riserva naturale della Valle dell'Orte» ed un bozzetto raffigurante il simbolo grafico della riserva.

**Art. 3.**

*Finalità*

La istituzione della riserva è finalizzata a tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della fascia di territorio comprendente l'esclusivo «canyon carsico» del fiume Orte, a favorire una fruizione, modernamente intesa, per fini scientifici, culturali, sociali e didattici del relativo territorio ed a promuovere la valorizzazione delle attività economiche locali compatibili con le prevalenti finalità di tutela.

Agli effetti del comma precedente, verrà predisposto ed attuato il piano organico di assetto della riserva, disciplinato dal successivo art. 7, con il quale, in particolare, si provvederà a distinguere il territorio da sottoporre a regime di tutela integrale, guidata e controllata, a dettarne le relative norme ed a definire e delimitare una fascia di rispetto della riserva.

**Art. 4.**

*Modifica art. 8 legge regionale 20 giugno 1980, n. 61*

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 61, è così modificato: «La gestione della riserva è demandata al comune o ai comuni associati, compresi nel territorio della riserva, o, su espressa delega del comune o dei comuni, alla gestione ex Aziende di Stato Foreste Demaniali. Il comune, o i comuni associati, possono avvalersi della consulenza delle ex Aziende di Stato Foreste Demaniali».

**Art. 5.**

*Gestione*

La gestione della riserva è affidata al comune di Bolognano, che può avvalersi delle strutture della gestione ex A.S.F.D., mediante apposita convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla istituzione della riserva stessa.

La convenzione regolerà i rapporti tra i due enti e gli ambiti delle rispettive competenze.

Per gli adempimenti connessi alla gestione della riserva, il comune di Bolognano si avvale della consultazione obbligatoria della commissione mista di coordinamento di cui al successivo articolo 6.

**Art. 6.**

*Commissione di coordinamento*

È istituita la commissione Mista di coordinamento per la riserva naturale Guidata della Valle dell'Orte nel comune di Bolognano, per la consultazione obbligatoria e per la gestione di cui al precedente articolo 5.

La commissione, di cui al precedente comma, è presieduta dal componente la giunta preposto al Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura ed è composta dai Sindaci dei comuni territorialmente interessati alla riserva e da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D.

Alle riunioni della commissione Mista di coordinamento partecipa, con funzioni consultive e senza diritto al voto:

- un docente universitario (Zoologo);
- un docente universitario (Botanico);
- due docenti universitari (Archeologo e Speleologo).

**Art. 7.**

*Piano di assetto naturalistico*

Il comune di Bolognano, sentita la «commissione Mista di coordinamento di cui al precedente art. 6, provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del programma pluriennale di Attuazione della Riserva, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Il Piano di assetto naturalistico, di cui al precedente comma, dovrà contenere un programma di attuazione della riserva ed un piano di interventi di sistemazione e valorizzazione della riserva, adeguatamente circostanziato e graduato secondo le necessarie priorità, in programmi di attuazione annuali.

Il comune di Bolognaro, d'intesa con la commissione mista di coordinamento di cui al precedente art. 6, previo parere del comitato Speciale di cui alla legge n. 62/87, approva il Piano di assetto naturalistico della riserva, di cui ai precedenti commi, ove, per significative ed oggettive modificazioni dei presupposti socio-economici, territoriali ed ambientali, intervenute successivamente alla approvazione di cui al precedente comma, dovesse ravvisarsi la opportunità di introdurre modificazioni al Piano Pluriennale di attuazione, questo può essere modificato nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi.

I successivi interventi di attuazione del Piano sono avviati direttamente dal comune di Bolognaro.

#### Art. 8.

##### Norme di tutela

All'interno della riserva è vietato:

- aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- l'avvio di interventi non contemplati, nel programma pluriennale di attuazione di cui al precedente articolo 7;
- l'alterazione delle caratteristiche naturali dell'ambiente;
- l'asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- la modificazione del regime delle acque;
- la caccia, la pesca, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
- l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico superficiale e sotterraneo;
- l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
- l'introduzione di pesticidi e fitofarmaci, se non finalizzati ad impieghi autorizzati dal Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, sentita la commissione mista di coordinamento di cui al precedente art. 6;

1) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori-strada.

Il prelievo per finalità scientifiche di specie vegetali, o la loro reintroduzione, deve essere preventivamente autorizzato dalla commissione di coordinamento.

Eventuali reintroduzioni di specie animali e vegetali, finalizzati al ripristino di particolari equilibri, devono essere autorizzate dalla stessa commissione.

Al compiuto adempimento delle combinate disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 7, i divieti, di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si estendono alla fascia di rispetto, fatta eccezione per il divieto di raccolta di specie vegetali, che resta in vigore nelle zone sottoposte a protezione integrale, ed è invece consentito, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 45, e successive modificazioni, recante provvedimenti per la protezione della flora, nelle rimanenti zone sottoposte a tutela guidata e controllata.

Il divieto di cui alla lettera i) non si applica nella zona classificata «controllata» dal piano di assetto naturalistico.

In tale zona è comunque consentito l'uso del territorio per finalità agricole.

#### Art. 9.

##### Norma di adeguamento degli strumenti urbanistici

La riserva istituita con la presente legge, per le aree ricadenti nella giurisdizione dei singoli comuni, costituisce vincolo per la strumentazione urbanistica comunale, e, nel suo complesso, per la pianificazione a scala territoriale; le norme della presente legge sono in ogni caso prevalenti rispetto alle scelte e norme di pianificazione in atto.

I singoli piani sopradetti devono essere adeguati alle previsioni e prescrizioni del piano di assetto della riserva, disciplinato con il precedente art. 7, non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore, decorsi infruttuosamente i quali, provvederà la regione attraverso un commissario ad acta, con le modalità stabilite dalla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore.

#### Art. 10.

##### Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente articolo 8 si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

#### Art. 11.

##### Norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di Attuazione della riserva sono comunque consentite le normali attività turistiche, agricole e silvo-pastorali compatibili con le norme di tutela di cui al precedente articolo 8.

#### Art. 12.

##### Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il primo esercizio finanziario in lire 120 milioni, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1989, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai riconosciuti oneri successivi al 1989 si provvederà con successivi, appositi provvedimenti.

Il Ministero Agricoltura e Foreste potrà concedere propri fondi alla gestione della Riserva ed alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di assetto naturalistico.

#### Art. 13.

##### Urgenza e pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 luglio 1989

MATTUCCI

(Omissis).

90R1105

#### LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 58.

Volontariato, associazionismo ed albo regionale per la protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 31 agosto 1989)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

#### Titolo I

##### NORME GENERALI SULLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

#### Art. 1.

##### Definizione e finalità del volontariato di protezione civile

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, e nei limiti delle leggi dello Stato vigenti in materia, e di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, riconosce

l'opportunità di disciplinare i rapporti con il volontariato di protezione civile, quale espressione di solidarietà umana e sociale, tendente alla consapevole e sempre maggiore partecipazione del cittadino all'azione pubblica.

Al fine della presente legge, si intende per volontariato di protezione civile l'attività prestata, senza remunerazione alcuna, dai cittadini aderenti liberamente ad apposite associazioni, dotate di personalità giuridica, che agiscono senza scopo di lucro, e siano capaci di assolvere a compiti di prevenzione e/o prevenzione degli eventi calamitosi, o di soccorso al verificarsi di questi, e che tali finalità prevedono esplicitamente nei propri statuti.

#### Art. 2.

##### *Associazioni comunali generiche per la protezione civile*

I comuni, nella prospettiva primaria dell'autotutela delle comunità locali e per gli scopi e le attività di prevenzione e soccorso, possono promuovere la costituzione di associazioni comunali di volontariato generico anche attraverso invito pubblico; dette associazioni sono assoggettate a tutte le disposizioni contenute nella presente legge.

Tali associazioni sono formate da cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti e stabilmente domiciliati nel territorio comunale, disposti a prestare la loro opera in attività di protezione civile, senza fini di lucro o di vantaggi personali, a sostegno dell'azione del comune, in collaborazione con le istituzioni e con altre associazioni di volontariato.

#### Art. 3.

##### *Convenzioni*

Al fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità, possedute nei settori di interesse per la protezione civile dalle associazioni di volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all'Albo di cui al successivo art. 8.

Possono essere iscritte all'Albo regionale, previsto dalla presente legge, e stipulare convenzioni con la Regione e/o con gli enti locali, anche le associazioni a carattere nazionale, aventi sedi, sezioni o circoli nella regione Abruzzo.

Resta fermo quanto stabilito al Titolo III, artt. 13 e 14 della legge regionale n. 37/85.

La giunta regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza, procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.

Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le associazioni e dei successivi rinnovi o disdette, entro 30 giorni dalla adozione del relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica al servizio per la protezione civile della Regione, a cura dell'ente pubblico contraente.

L'associazione risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, della qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerata l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illecito comportamento; a tal fine le stesse associazioni devono provvedere ad accertare l'idoneità fisica ed i necessari requisiti morali dei volontari organizzati.

#### Art. 4.

##### *Autosufficienza nell'impiego*

Ciascuna associazione di volontariato deve essere compiutamente organizzata ed autonomamente dotata delle attrezzature necessarie per operare nel settore prescelto, anche in occasione di impiego prolungato.

A tale scopo l'associazione deve assicurare la completa autonomia operativa, attraverso propri mezzi di trasporto e di sussistenza, in grado di garantire anche il ricovero e gli approvvigionamenti per il personale impiegato.

#### Art. 5.

##### *Aggiornamento professionale*

La giunta regionale, avvalendosi del proprio servizio per la protezione civile, anche d'intesa con gli enti locali interessati, può organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale per le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al successivo art. 8.

Limitatamente alla durata del corso, ed ove le attività addestrative lo richiedano, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Mezzi ed attrezzature*

La Regione o l'ente locale, al fine di rendere più efficace l'operatività delle associazioni iscritte all'albo, di cui al successivo articolo 8, può mettere, a disposizione di queste, materiali ed attrezzature integrative o speciali.

I beni di cui al comma precedente sono di norma conferiti alle associazioni in comodato o in uso.

#### Art. 7.

##### *Priorità*

Le attività promosse dalla Regione per favorire la organizzazione e la formazione, nonché la possibile fornitura di mezzi ed attrezzature speciali, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, sono prioritariamente rivolte alle associazioni di volontariato che, iscritte all'Albo regionale di cui al successivo articolo 8, siano regolarmente convenzionate con la Regione medesima o con l'ente locale, avendosi in tal caso particolare riguardo per quelle cui sono attribuite specifiche funzioni nell'ambito dei piani comunali, provinciali e regionale, di protezione civile.

#### Titolo II

##### **DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE**

#### Art. 8.

##### *Albo regionale delle associazioni di volontariato*

La Regione, al fine di individuare le associazioni con le quali instaurare rapporti di convenzione ai sensi della presente legge, istituisce l'Albo regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile.

Tale Albo, differenziato per le associazioni specializzate e per quelle generiche, di cui al precedente art. 2, è articolato per specialità e distinto per dimensione territoriale di disponibilità all'impiego: comunale, provinciale, regionale, nazionale.

Possono essere iscritte all'Albo regionale le associazioni di volontariato che non facciano espressa domanda e che, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile.

#### Art. 9.

##### *Domanda di iscrizione, documentazione*

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata dello statuto dell'associazione in copia conforme e delle schede illustrative, che sono appositamente predisposte in fac-simile dal servizio di protezione civile della Regione, contenenti gli estremi di riconoscimento, della associazione, il recapito della sede, della sezione o del circolo di questa, oltre alcune informazioni riguardanti: l'area territoriale nel cui ambito è possibile l'impiego, la specializzazione o le specializzazioni per le quali è data la disponibilità, l'organigramma della struttura, le procedure e i riferimenti per l'attivazione.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati gli elenchi dei soci, completi della professionalità individuale nell'impiego, nonché la distinta dei beni e delle attrezzature possedute dall'associazione e da questa impegnabili nella conduzione dell'intervento.

#### Art. 10.

##### *Presentazione della domanda, termini*

La domanda di cui al precedente art. 9 è indirizzata al presidente della giunta regionale ed è presentata, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, presso il comune nel quale è ubicata la sede sociale, la sezione o il circolo della associazione.

Il sindaco, nel trasmettere al presidente della giunta regionale la domanda di iscrizione, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, provvede ad unire una propria nota informativa sulla singola associazione con particolare riguardo alla organizzazione ed alla affidabilità della stessa.

**Art. 11.***Iscrizione e decorrenza.*

L'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal presidente della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consultiva permanente, previa istruttoria a cura del servizio per la protezione civile.

L'iscrizione ha decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno successivo a quello di proposizione della domanda.

**Art. 12.***Iscrizione delle associazioni di volontariato generico, limiti*

L'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato generico, di cui al precedente articolo 8, è consentita nei seguenti limiti:

- per comuni sino a 5.000 abitanti n. 2 associazioni;
- per comuni da 5.001 a 15.000 abitanti n. 3 associazioni;
- per comuni da 15.001 a 30.000 abitanti n. 4 associazioni;
- per comuni da 30.001 a 50.000 abitanti n. 6 associazioni;
- per comuni da 50.001 a 100.000 abitanti n. 8 associazioni;
- per comuni oltre 100.000 abitanti n. 12 associazioni.

Ai fini del presente articolo le eventuali sezioni decentrate delle associazioni di volontariato generico concorrono all'esaurimento del numero massimo previsto dal comune.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le domande di iscrizione vengono esaminate per l'accertamento dei requisiti prescritti dalla presente legge, privilegiando quelle associazioni che, in ordine di priorità, presentano la migliore affidabilità rispetto ai requisiti medesimi, avuto riguardo anche alle note informative di cui al precedente articolo 10.

A parità di condizioni viene rispettato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

**Art. 13.***Pubblicazione dell'Albo regionale*

Annualmente, di norma entro il mese di gennaio, l'Albo regionale delle associazioni di volontariato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Dell'Albo regionale e dei relativi aggiornamenti è data apposita comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile ed ai prefetti della Regione.

**Art. 14.***Sospensione delle iscrizioni*

Il presidente della giunta regionale, su relazione motivata del servizio per la protezione civile, d'intesa con la competente commissione consultiva permanente, decide, fissando la decorrenza e la durata, la temporanea sospensione di nuove iscrizioni all'Albo di cui all'art. 8 della presente legge. Il relativo provvedimento, divenuto esecutivo, è pubblicato sul primo numero utile del Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

Con le stesse modalità può essere disposta la cancellazione dell'Albo nei confronti delle associazioni che abbiano dato prova di inidoneità, adeguatamente documentata e motivata.

**Titolo III****DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE****Art. 15.***Assicurazioni*

Le associazioni di volontariato convenzionate ed iscritte all'Albo regionale devono provvedere ad assicurare i propri associati, a fronte di ogni rischio, almeno ogni qualvolta questi sono impegnati in attività per la protezione civile.

Tali oneri, limitatamente al periodo di effettivo impiego, fanno parte delle spese per le quali è concesso il contributo di cui al successivo articolo 16.

Per le associazioni convenzionate con la Regione, il periodo di effettivo impiego è definito con stretto riferimento alle richieste di attivazione e alle disposizioni di cessazione fatte dal servizio per la protezione civile.

Ove l'impiego sia chiesto all'associazione dall'ente locale, il riferimento per l'eventuale assunzione degli oneri di cui al presente articolo è definito nell'ambito della convenzione sottoscritta fra i contraenti.

**Art. 16.***Contributi alle associazioni convenzionate*

Qualora, nell'ambito del rapporto di convenzione con la Regione, l'associazione sia effettivamente attivata dal servizio per la protezione civile, limitatamente al periodo di impiego nelle attività di previsione, prevenzione, o legate alla emergenza, a fronte delle spese sostenute, con esclusione di quelle afferenti l'alloggio ed il vitto per i soci, nonché la manutenzione o l'acquisto di mezzi e/o materiali: detta associazione ha titolo ad ottenere dalla Regione stessa un contributo in denaro.

Il contributo concesso, che non può in nessun caso superare l'ammontare delle effettive spese sostenute e formalmente documentate, non è utilizzabile dalle associazioni per compensi diretti o indiretti in favore dei singoli volontari in ragione del loro impiego.

La richiesta del contributo, corredata della legittima documentazione di spesa e completata dal quadro economico analitico sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio dei revisori dei conti dell'associazione, è indirizzata al presidente della giunta regionale che, per l'istruttoria, si avvale del servizio per la protezione civile.

La procedura, di cui al comma precedente, non si applica nei casi previsti dalla legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, all'art. 6.

Ove l'impiego sia chiesto dall'ente locale convenzionato, l'eventuale concessione del contributo per rimborso spese in favore dell'associazione è regolata nella convenzione stessa e rimane a carico dell'ente interessato, salvo quanto previsto al successivo art. 17.

L'onere di cui al presente articolo sussiste per la Regione o per l'ente locale, sempreché a ciò non provveda il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

**Art. 17.***Contributi degli enti locali*

Gli oneri derivanti agli enti locali per l'applicazione dei precedenti articoli 15 e 16, limitatamente alle situazioni di comprovata emergenza, sono valutati nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 37.

Ferma restando la documentazione di spesa e contabile, di cui al precedente art. 16, il contributo della Regione in favore dell'ente locale, per le spese sostenute ai sensi del presente titolo e nei limiti di cui al precedente comma, è definito nella percentuale variabile dal 20% al 55% degli oneri effettivamente sopportati e legittimamente dimostrati.

**Titolo IV****NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI****Art. 18.***Prima applicazione*

Per l'anno di prima applicazione della presente legge, le domande di iscrizione all'Albo regionale debbono essere prodotte, nella forma e con le procedure stabilite nel precedente titolo III, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e devono pervenire alla Regione entro e non oltre i successivi 30 giorni.

Per la decorrenza della prima iscrizione, per la pubblicazione dell'Albo e per la relativa comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano le disposizioni previste nei precedenti artt. 11 e 13.

**Art. 19.***Norma finanziaria*

A far tempo dal primo anno di formazione dell'Albo regionale di cui al precedente art. 8, gli oneri, conseguenti all'attivazione di quanto previsto dalla presente legge, gravano sul fondo regionale di Solidarietà, istituito dalla legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, e rifinanziato con la legge regionale 7 febbraio 1989, n. 11, nel limite massimo del 20% dello stanziamento annuale iscritto al pertinente capitolo di spesa.

## Art. 20.

*Norma abrogativa*

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni precedente e diversa norma regionale in materia di volontariato per la protezione civile.

## Art. 21.

*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 luglio 1989

MATTUCCI

90R1106

## REGIONE MARCHE

## LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 1.

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1990.*

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 6 del 13 gennaio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

## HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, per l'anno 1990 e per un periodo massimo di un mese, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1989, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.

2. Il detto limite può essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 13 gennaio 1990

MASSI

90R0794

## LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 2.

*Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU).*

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 10 del 19 gennaio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

## HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19 ottobre 1982, n. 30 ed operanti nell'ambito delle Università di:

- Ancona;
- Camerino;
- Macerata;
- Urbino.

Nella presente legge gli enti regionali per il diritto allo studio universitario vengono indicati con la sola parola «Ente».

## Art. 2.

*Servizi*

1. L'organizzazione amministrativa di ciascun Ente si compone di un unico servizio, il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni.

2. Il servizio opera sotto la direzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del suo presidente.

3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'Ente regionale per lo studio universitario di Urbino è istituita una postazione di ricerca le cui competenze sono determinate dalla tabella B) allegata alla presente legge.

## Art. 3.

*Uffici*

1. I servizi degli Enti si articolano nei seguenti uffici:

- ufficio affari generali;
- ufficio ragioneria;
- ufficio diritto allo studio;
- ufficio economato;
- ufficio gestione dei servizi collettivi e personale;
- ufficio programmazione, ricerca ed elaborazione dati ed orientamento.

2. Le attribuzioni degli uffici sono determinate dalla tabella B) allegata alla presente legge.

3. I consigli di amministrazione degli enti possono accorpere alcuni uffici avendo riguardo alle specifiche esigenze operative e al numero dei dipendenti appartenenti alla prima qualifica funzionale dirigenziale assegnato agli enti medesimi.

**Art. 4.***Unità operative organiche*

1. I consigli di amministrazione degli enti possono istituire unità organiche all'interno degli uffici determinandone le relative competenze.

2. Il numero delle unità operative organiche non può essere superiore a: 15 per l'ERSU di Ancona; 6 per l'ERSU di Camerino; 6 per l'ERSU di Macerata; 20 per l'ERSU di Urbino.

**Art. 5.***Dotazione organica degli enti*

1. L'organico complessivo del personale del ruolo nominativo regionale istituito ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1986, n. 19 ed i contingenti di personale per ciascun ente e ciascuna qualifica sono determinati dalla tabella A) allegata alla presente legge.

**Art. 6.***Profili professionali*

1. I profili professionali di ogni singola qualifica funzionale e le relative mansioni, sulla base delle declaratorie funzionali proprie di ciascuna qualifica, sono determinati con regolamento regionale previo accordo decentrato, su proposta dei consigli di amministrazione, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla determinazione dei nuovi profili professionali, di cui al comma 1 le figure professionali di ciascuna qualifica funzionale, sono determinate dalla tabella C) allegata alla presente legge.

3. I consigli di amministrazione di ciascun ente nell'ambito della qualifica di inquadramento, dalla prima alla ottava, effettuato in applicazione della legge regionale 26 giugno 1986, n. 19, attribuiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la figura professionale a ciascun dipendente sulla base ed in corrispondenza con i profili funzionali già assegnati in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 o in estensione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 per il personale successivamente inquadrate ai sensi del decreto interministeriale 10 dicembre 1980.

4. Esaurite le procedure previste al comma 3, i consigli di amministrazione di ciascun ente definiscono il contingente di ogni figura professionale nell'ambito del contingente globale di ogni qualifica funzionale secondo la ripartizione stabilita nella tabella B) allegata alla presente legge.

5. La giunta regionale, definiti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, procede:

a) alla quantificazione del contingente di personale in servizio di ruolo per ogni ERSU e complessivamente nell'ambito di ogni qualifica e figura professionale;

b) alla determinazione dei posti vacanti rispetto al contingente organico suddivisi per qualifica e figura professionale complessivamente e per ciascun Ente.

**Art. 7.***Direzione dei servizi*

1. A ciascun servizio è preposto il direttore dell'ente.

2. Alla posizione di ricerca di cui all'art. 2 è preposto, con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente, un dipendente del ruolo nominato in possesso della seconda qualifica dirigenziale. L'incarico è conferito per un periodo non superiore ad un quinquennio ed è rinnovabile. L'incarico può essere anticipatamente revocato con provvedimento motivato.

**Art. 8.***Responsabilità degli uffici*

1. A ciascun ufficio è preposto un dipendente del ruolo nominativo, di cui all'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1986, n. 19, assegnato all'ente, in possesso della prima qualifica funzionale dirigenziale.

2. L'incarico di dirigente d'ufficio è conferito dal consiglio di amministrazione dell'ente su proposta del presidente, sentito il direttore. L'incarico ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile.

3. L'incarico può essere anticipatamente revocato con provvedimento motivato, secondo le procedure di cui al comma 2.

**Art. 9.***Responsabilità delle unità operative organiche*

1. La responsabilità dell'unità operativa organica è attribuita con deliberazione del Consiglio di amministrazione al personale del ruolo nominativo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/86 assegnato all'ente appartenente all'ottava qualifica funzionale.

2. L'attribuzione della responsabilità di unità operativa organica può essere revocata con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I responsabili delle unità operative organiche rispondono della loro attività ai dirigenti della struttura in cui l'unità è istituita.

**Art. 10.***Attribuzioni dei responsabili delle strutture organizzative*

1. I responsabili dei servizi, degli uffici e delle unità operative organiche esercitano le attribuzioni che la legge regionale sull'organizzazione degli uffici della Regione intesta ai dirigenti dei servizi, degli uffici e ai responsabili delle sezioni.

**Art. 11.***Direttore dell'Ente*

1. Il direttore dell'ERSU è nominato dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il consiglio medesimo; esso è scelto tra il personale del ruolo nominativo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/86 in possesso della seconda qualifica funzionale dirigenziale e di comprovati requisiti tecnico-professionali. In carenza di personale nella predetta qualifica appartenente al ruolo nominativo degli enti può essere nominato, con la stessa procedura, un funzionario del ruolo unico della Regione di pari qualifica.

2. L'incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Il direttore esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del presidente, del direttore e del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

4. Il direttore è responsabile personale e del funzionamento della struttura operativa; sovrintende all'attività dei servizi istituzionali, anche mediante riunioni periodiche dei responsabili; predisporre, secondo direttive degli organi istituzionali dell'ente, i piani ed i programmi di attività, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Ente ed esercita altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente stesso.

5. In caso di momentanea assenza od impedimento del direttore dell'ente il presidente del Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione temporanea con un dirigente di pari qualifica o di qualifica immediatamente inferiore scelto fra i dipendenti di ruolo con maggiore anzianità nella qualifica in possesso dei requisiti prescritti. Della sostituzione temporanea viene data comunicazione alla giunta regionale.

## Art. 12.

*Assunzioni a tempo determinato*

1. In presenza di esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale specificamente motivate e determinate nella durata, il consiglio di amministrazione di ciascun ente può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale sino alla quarta qualifica funzionale, con onere a carico del proprio bilancio.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 vengono effettuate nel rispetto della vigente normativa sul collocamento.

## Art. 13.

*Competenze dei consigli di amministrazione degli enti*

1. I consigli di amministrazione di ciascun ente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono un regolamento per l'esercizio e la gestione dei vari servizi di istituto.

2. Tutti i provvedimenti che la presente legge intesa alla competenza dei consigli di amministrazione degli enti sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

## Art. 14.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge di organizzazione amministrativa i posti vacanti nel ruolo nominativo regionale del personale degli enti vengono coperti, secondo le procedure stabilite nei successivi commi, per il 65% con arrotondamento all'unità superiore, mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, e/o prova attitudinale riservato al personale di ruolo facente parte del ruolo nominativo degli enti predetti, ed al personale regionale di ruolo in servizio presso i predetti enti da almeno un anno alla data di vigenza della presente legge.

2. Secondo le modalità e percentuali previste al precedente comma, i posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale sono ricoperti mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, riservato al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale con anzianità in tale qualifica non inferiore ad anni cinque.

3. Secondo le modalità e percentuali stabilite al comma 1, i posti della prima qualifica funzionale dirigenziale sono ricoperti mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, riservato al personale che:

a) alla data del 1° gennaio 1983 sia inquadrato nella ottava qualifica funzionale e sia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissato dal bando, del diploma di laurea previsto dal vigente ordinamento regionale per l'accesso a detta qualifica e figura professionale;

b) oppure: alla data del 1° gennaio 1983 sia inquadrato nella ottava qualifica funzionale ed abbia assolto in precedenza alla predetta data e continuativamente sino a quella di pubblicazione del bando di concorso, le funzioni di responsabile di uno dei settori previsti con decreto ministeriale 23 gennaio 1978 del ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro in attuazione dell'art. 21 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, sempreché tali funzioni siano state formalmente attribuite precedentemente al 1° gennaio 1983 dai competenti organi amministrativi degli enti di appartenenza ed i relativi atti risultino approvati dalla giunta regionale.

4. I concorsi interni per l'accesso dalla terza alla ottava qualifica funzionale sono riservati al personale di ruolo, previsto, al comma 1, appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni in figura professionale omogenea o di cinque anni in altra figura professionale, purché in possesso in entrambi i casi del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso sempreché in possesso di tutti gli altri requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

5. Alla riserva dei posti previsti al comma 4 sono ammessi a partecipare anche dipendenti di ruolo, come previsto al comma 1 del presente articolo, purché muniti del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, sempreché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

6. I concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nell'ambito della qualifica individuata nei precedenti commi sono indetti con decreto del presidente della giunta regionale, previa autorizzazione della giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere portati a termine entro sessanta giorni successivi al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

7. La riserva nei concorsi interni di cui ai precedenti commi non opera se il posto a concorso per qualifica e figura professionale è uno solo nell'ambito dell'organico complessivo del ruolo nominativo degli enti.

8. La riserva nei concorsi interni prevista al comma 1 non opera quando per l'esercizio delle funzioni connesse ai posti messi a concorso è richiesto, a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni il possesso del preciso titolo di studio, ovvero di specifiche abilitazioni professionali di cui il dipendente di ruolo non sia in possesso.

9. Il bando di concorso interno è bandito per qualifica e figura professionale e prevede:

a) il numero dei posti complessivi da ricoprire e quello di spettanza di ciascun ente;

b) il candidato può concorrere unicamente per i posti disponibili nell'ambito dell'ente di appartenenza;

c) la riserva dei posti prevista al precedente comma 1 opera all'interno dei posti a concorso per qualifica e figura professionale individuati per ciascun ente;

d) le materie oggetto del colloquio professionale o di prova attitudinale, a seconda della specificità delle mansioni previste dalla declaratoria delle figure professionali;

e) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge regionale in materia di concorsi.

10. La commissione giudicatrice del concorso interno è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore al personale ed alla organizzazione amministrativa della giunta regionale, che ne assume la presidenza;

b) da un presidente degli enti designato congiuntamente;

c) da un esperto nelle materie oggetto di colloquio professionale designato congiuntamente dai presidenti degli enti scelti fra i membri facenti parte dei consigli di amministrazione;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali aziendali del personale della Regione designato congiuntamente;

e) da un funzionario regionale di ruolo appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale.

Funge da segretario un dipendente di ruolo regionale con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

11. Ove i presidenti degli enti e le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni dei membri di propria competenza entro venti giorni dalla richiesta, la giunta regionale provvede direttamente alla nomina della commissione.

12. Per la formulazione e l'approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori vengono osservate le seguenti disposizioni:

a) la commissione giudicatrice, esaurite le prove concorsuali, provvede alla formulazione di graduatorie separate dei concorrenti idonei appartenenti ad ogni singolo ente sulla base dei punteggi riportati;

b) la giunta regionale procede all'approvazione delle graduatorie ed alla nomina dei vincitori con assegnazione agli enti di appartenenza.



13. Le graduatorie dei concorsi interni previsti nel precedente articolo esauriscono i propri effetti con le nomine dei vincitori e sono utilizzabili unicamente, seguendo l'ordine degli idonei, per rinuncia o decadenza dalla nomina da parte dei vincitori stessi.

14. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi relativi ai concorsi interni, la quarta qualifica funzionale limitatamente alle figure professionali amministrative, è considerata qualifica immediatamente inferiore alla qualifica funzionale sesta.

#### Art. 15.

*Trasferimento dal ruolo unico del personale regionale al ruolo nominativo degli ERSU*

1. Esauriti i concorsi di cui all'art. 14 i rimanenti posti disponibili nell'ambito delle rispettive qualifiche sono ricoperti prioritariamente mediante trasferimento di personale regionale.

#### Art. 16.

*Concorso pubblico*

1. Esaurite le procedure di cui ai precedenti articoli 14 e 15 i posti determinati per la copertura che risultassero ancora vacanti sono quelli per i quali si espleta il concorso pubblico secondo le disposizioni di leggi regionali al momento vigenti.

2. Per la copertura dei posti vacanti, di cui al precedente comma, sino alla quarta qualifica funzionale si osservano le disposizioni vigenti in materia di collocamento, fatte salve la riserva dei posti in favore del personale sia appartenente al ruolo nominativo degli enti sia del ruolo unico regionale; l'osservanza delle disposizioni sulla mobilità nonché le riserve in favore delle categorie protette.

#### Art. 17.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 11 della legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30;
- b) l'art. 5 della legge regionale 26 giugno 1986, n. 19.

#### Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante, per l'anno 1990, a lire 1.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico del capitolo 1210101 del bilancio del detto anno e per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede per l'anno 1990 e successivi con impiego di quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 19.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 16 gennaio 1990

MASSI

(Omissis).

90R0795

### LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 3.

**Modificazione ed integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39: «Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151/81 sui trasporti pubblici locali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 14 del 29 gennaio 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO CON MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1989 CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, AI SENSI DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

CONSENTENZA N. 561 DEL 12 DICEMBRE 1989 HA DICHIARATO FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE A SUO TEMPO SOLLLEVATE IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 117 E 127 DELLA COSTITUZIONE. DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 viene così modificato:

«Per la determinazione del costo chilometrico si considera una percorrenza annua per dipendente di km 24.000 per le linee extraurbane, di km 13.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di km 18.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e di km 20.000 per le linee extraurbane aventi mediamente una frequenza di una fermata ogni 500 metri, calcolata sull'intera linea».

#### Art. 2.

1. All'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 viene aggiunto il seguente comma:

«Per i veicoli con una percorrenza chilometrica annua inferiore ai 35.000 km per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 40.000 km per le linee extraurbane o di altre urbane, le quote di ammortamento del materiale rotabile vengono proporzionalmente ridotte rispetto alla effettiva percorrenza annua».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 22 gennaio 1990

MASSI

90R0796

**LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 4.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1990, n. 12: «Costituzione delle comunità montane».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 14 del 29 gennaio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 è sostituito dai seguenti commi:

«Del comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'art. 9 fa parte un funzionario della Regione assegnato al servizio o alle unità organizzative pluridisciplinari della programmazione. Qualora esigenze organizzative dei suddetti servizi o delle unità pluridisciplinari non consentano tale designazione, la giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio programmazione, può individuare i funzionari regionali tra quelli appartenenti ad altri servizi che presentino specifiche competenze in materia.

Le norme degli statuti delle comunità montane sono integrate dalla disposizione di cui al precedente comma».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 23 gennaio 1990

MASSI

90R0797

**LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1990, n. 5.****Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1988 degli enti turistici marchigiani.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 14 del 29 gennaio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Sono approvate le variazioni dei bilanci per l'anno 1988 degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Marche, apportate con gli atti indicati nella allegata tabella.

2. L'impegno delle spese finanziarie con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata o di carattere straordinario è subordinato all'accertamento delle entrate correlative.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 24 gennaio 1990

MASSI

90R0798

**LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 6.****Provvedimenti per favorire lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione nei settori extra agricoli.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 16 del 3 febbraio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Contributi regionali**

1. In attuazione dell'art. 6 dello Statuto, la Regione concede contributi, per un programma biennale con scansione annuale da realizzare negli anni 1990 e 1991, al fine di attuare iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione nelle materie rientranti nella competenza regionale. Tali iniziative sono realizzate dalle associazioni regionali dell'artigianato e dalle organizzazioni cooperative a struttura regionale, operanti nel territorio regionale e rappresentate nel CNEL.

**Art. 2.****Determinazione ed assegnazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi per le seguenti attività:

a) svolgimento di programmi di promozione e divulgazione dell'associazionismo e della cooperazione, dell'assistenza amministrativa e di consulenza alle imprese artigiane, singole ed associate, e alle imprese cooperative e di azioni positive a sostegno della imprenditoria femminile;

b) seminari e corsi di aggiornamento tecnico attinenti alle finalità istituzionali delle associazioni, nonché studi e ricerche collegati alle finalità di cui alla lettera a).

2. I soggetti indicati nell'art. 1 debbono presentare domanda di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda per la concessione dei contributi deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto;

b) relazione degli organi direttivi delle associazioni contenente il programma delle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità e tempi di effettuazione, settori e soggetti cui l'intervento è rivolto;

c) preventivo di spesa del programma e relativa copertura finanziaria.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, delibera sulla concessione dei contributi, previo parere della competente commissione consiliare.

## Art. 3.

*Erogazione dei contributi*

1. I soggetti ammessi ai contributi presentano dopo dodici mesi dall'assegnazione per il primo anno e dopo ventiquattro mesi per il secondo, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta in base al programma presentato alla Regione ed il consuntivo delle spese sostenute.

2. I soggetti ammessi possono presentare successivamente richiesta di aggiornamento del programma per il secondo anno.

3. I contributi sono erogati per il 50% della prima tranche annuale entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione e per il restante 50% entro sessanta giorni dalla data di approvazione, da parte della giunta regionale, della relazione e del consuntivo di spesa di cui al comma 1. Per il secondo anno, i contributi sono erogati per il 50% entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione e del consuntivo relativi al primo anno e per il restante 50% entro sessanta giorni dalla data di approvazione della relazione e del consuntivo finali.

4. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile e subordinatamente alla effettiva disponibilità della quota non finanziata dai contributi stessi.

5. La mancata o la incompleta attuazione delle iniziative per le quali è stato concesso il finanziamento comporta la restituzione del contributo erogato ovvero di una parte proporzionale di esso.

La mancata presentazione della relazione e del rendiconto comporta la restituzione della quota di contributo erogata.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Nell'ambito dello stanziamento annuale, alle associazioni artigiane è riservato il 75% delle somme e alle associazioni cooperative il 25% delle somme.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) alla spesa di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1990, mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo impiegando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1;

b) alla spesa di lire 2.000 milioni, relativa all'anno 1991, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1989/1991, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la somma di pari importo indicata, nella proiezione per l'anno 1990, dal medesimo accantonamento.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni degli artigiani e alle associazioni delle cooperative artigiane per l'attuazione di iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione artigiana» e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;

b) per l'anno 1991, a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29 gennaio 1990

MASSI

90R0799

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1990, n. 7.

**Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 1990, 2° provvedimento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 16 del 3 febbraio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 31 marzo 1990, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1990 sulla base degli stanziamenti del bilancio presentato dalla giunta regionale e delle relative eventuali note di variazioni e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 febbraio 1990

MASSI

90R0800

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1990, n. 8.

**Modifica terzo comma art. 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21: «istituzione del parco regionale del Conero».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Il consiglio direttivo è composto di 21 consiglieri così ripartiti:

- a) 5 rappresentanti del comune di Ancona;
- b) 5 rappresentanti del comune di Sirolo;
- c) 5 rappresentanti del comune di Numana;
- d) 3 rappresentanti del comune di Camerano;
- e) 3 rappresentanti della provincia di Ancona».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 2 marzo 1990

MASSI

90R0801

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 25.

Recepimento nell'ordinamento regionale del quinto accordo nazionale concernente il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 29 del 20 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

Finalità della legge. Durata. Area di applicazione.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto recepisce i contenuti dell'accordo nazionale riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge trovano altresì applicazione al personale degli enti pubblici non economici dipendenti, degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzio regionale, dei consorzi e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale, tenuto conto della specificità degli ordinamenti dei singoli enti.

## CAPO II

## RAPPORTI CON L'UTENZA

## SEZIONE I

## Art. 2

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, viene assunto come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti. Per la Regione in particolare, nell'ambito di una migliore organizzazione del lavoro, è fatto rinvio al disposto di cui all'art. 10, comma 3 e seguenti della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25.

3. In tale quadro gli enti di cui all'art. 1 predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 apposti progetti — da realizzare nel periodo di vigenza della presente legge — finalizzati in

particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche mediante l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi a essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione e ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti di cui all'art. 1 promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per eliminare l'andamento dei rapporti con l'utenza e in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

## SEZIONE II

## NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

## Art. 3

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del dpr 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali sono i seguenti:

a) servizio elettorale;

b) igiene, sanità e attività assistenziali;

c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio elettorale limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenze dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

d) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

## Art. 4.

**Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali**

1. Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3 i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando — 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

## CAPO III

**NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI**

## Art. 5.

**Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi**

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito presso ciascun ente un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso d'inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 16, comma 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 e al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo e allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

## Art. 6.

**Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi**

1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di ente volte a ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base e ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del d.P.R. 1° febbraio 1986 n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, prevedendo peraltro possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalità di cui al successivo art. 40;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore a ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi e indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure o le modalità previste dalla normativa vigente alla

data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziari con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece indeterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. In attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano a operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 del monte salari.

## CAPO IV

### RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 7.

##### *Esercizio dell'attività sindacale*

1. I dipendenti della Regione e degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato hanno diritto di fruire di aspettative: di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.

#### Art. 8.

##### *Diritto di assemblea*

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del dpr 23 agosto 1988, n. 395 i dipendenti di ciascun ente e amministrazione hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, per 12 ore annue pro capite senza detrazione della retribuzione, o in altra sede senza oneri a carico dell'ente.

#### Art. 9.

##### *Aspettative sindacali*

1. I dipendenti delle amministrazioni destinarie della presente legge che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione dell'accordo di cui alla presente legge, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma 2 è riservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77/g del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni e organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del dpr 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - sentite le confederazioni e organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi e IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari e dai consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attività di servizio in detti enti distinta per comuni, province e comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le regioni, le camere di commercio, gli istituti autonomi delle case popolari e i consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli enti e amministrazioni del comparto sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - e alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione od organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica che provvede, sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 interessate anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. L'associazione, le unioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvedono alla redistribuzione, tra tutti gli enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla associazione, unione e conferenza di cui al comma 4 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti.

#### Art. 10.

##### *Disciplina del personale in aspettativa sindacale*

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 sono corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, prescindendo dalla apicalità del posto.

## Art. 11.

*Permessi sindacali retribuiti*

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo art. 12, di media non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

## Art. 12.

*Monte orario complessivo dei permessi sindacali*

1. Nell'ambito di ciascuna amministrazione ed ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente art. 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, e alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti.

## Art. 13.

*Diritto di affissione*

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

## Art. 14.

*Locali per le rappresentanze sindacali*

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto a usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

## Art. 15.

*Patronato sindacale*

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

## Art. 16.

*Garanzie nelle procedure disciplinari*

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

## Art. 17.

*Referendum*

1. È consentito nelle sedi delle unità amministrative lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa e alla categoria particolarmente interessata.

## Art. 18.

*Contributi sindacali*

1. I dipendenti hanno facoltà di rinunciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle medesime.

4. Le amministrazioni e gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

## Art. 19.

*Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali*

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti e acquisibili per la qualifica rivestita.

## Art. 20.

## Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 gli enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla associazione, alle unioni e alla conferenza di cui all'art. 9, comma 4, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati altresì alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4 e 5, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

## CAPO V

NORME APPLICATIVE  
DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

## Art. 21.

## Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del dpr 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b) opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del dpr 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

## Art. 22.

## Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Funzionario e qualifiche superiori	L. 3.500.000
Istruttore direttivo	L. 3.000.000
Istruttore	L. 2.500.000
Collaboratore professionale e qualifiche inferiori	L. 2.000.000

2. Al personale trasferito dalle Regioni agli enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1.

## Art. 23.

## Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del dpr 23 agosto 1988, n. 395, gli enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

## Art. 24.

## Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del dpr 23 agosto 1988 n. 395 qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni a esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o postuniversitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del dpr 23 agosto 1988, n. 395.

## Art. 25.

## Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del dpr 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalla legislazione regionale vigente, la condizione di soggetto a effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.



2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero o di riabilitazione, hanno diritto a ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

#### Art. 26.

##### *Tutela dei dipendenti portatori di handicap*

1. In attuazione dell'art. 18 del dpr 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalla legislazione regionale vigente, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto a ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Gli enti in attuazione delle vigenti normative adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### Art. 27.

##### *Igiene e sicurezza sul lavoro*

1. L'art. 27 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 27 deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisa una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) le amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere addetto ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

#### Art. 28.

##### *Pari opportunità*

1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77/s.g. del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25.

#### Art. 29.

##### *Directive Cee*

1. Rientra nelle competenze del comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive Cee per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

#### CAPO VI

##### **CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

#### Art. 30.

##### *Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale*

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 31.

##### *Tempi e procedure della contrattazione decentrata*

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 con le integrazioni di cui ai seguenti commi.

2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

#### Art. 32.

##### *Procedure di raffreddamento dei conflitti*

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei 3 giorni successivi e di formulare motivata risposta entro 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

### CAPO VII

#### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

#### Art. 33.

##### *Ordinamento professionale*

1. L'ordinamento professionale del personale regionale è disciplinato per aree di attività in armonia con i principi vigenti nell'ambito del comparto delle autonomie locali di cui all'art. 4 del dpr 5 marzo 1986, n. 68.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, provvederà a istituire le singole aree nelle quali sono collocati, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza, i profili professionali, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 29, necessari all'espletamento delle attività di ciascuna delle aree stesse in relazione alla specificità delle esigenze di funzionalità del sistema organizzativo della Regione.

3. Per il personale del Consiglio regionale è fatto, altresì, rinvio all'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8.

4. Sono conformi gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

5. Qualora vengano individuati profili professionali non previsti nel precedente ordinamento, con l'istituzione di posti in organico, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, la relativa copertura avviene esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

#### Art. 34.

##### *Figure professionali*

1. La figura professionale di direttore di centro di formazione professionale è iscritta alla qualifica funzionale di funzionario a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. Le figure professionali di conduttore di macchine operatrici complesse e di terminalista o addetto alla registrazione dati dell'area informatica sono iscritte dalla medesima decorrenza indicata al precedente comma, dalla qualifica funzionale di esecutore alla qualifica funzionale di collaboratore professionale.

3. La figura professionale di addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli e natanti è iscritta, dalla medesima decorrenza di cui ai precedenti commi, alla qualifica funzionale di esecutore.

4. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella allegata alla presente legge, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti.

5. La Regione e gli enti di cui all'art. 1 della presente legge provvedono, in attuazione dei commi 1 e 2, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento.

#### Art. 35.

##### *Livello economico differenziato*

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la qualifica funzionale di addetto alle pulizie e quella di istruttore direttivo. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel successivo comma quattro.

2. Per le qualifiche funzionali da addetto alle pulizie a istruttore il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la qualifica funzionale di istruttore direttivo l'incremento di cui al comma 2 è di lire 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato può essere attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

Addetto alle pulizie	25%
Auxiliario	25%
Operatore	45%
Esecutore	60%
Collaboratore professionale	30%
Istruttore	60%
Istruttore direttivo	20%

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non può essere attribuito al personale di cui all'art. 43, comma 2, nonché al personale di cui all'art. 34, commi 1, 2 e 3 alla presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

#### Art. 36.

##### *Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato*

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 35.

### CAPO VIII

#### DIRIGENZA

#### Art. 37.

##### *Orario di servizio dei dirigenti*

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

#### Art. 38.

##### *Indennità di funzione*

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti variabili da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere c) e f), dell'art. 29 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Le singole amministrazioni, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento e i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre indogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 29 lettere c), d) e f) della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

#### Art. 39.

##### *Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali*

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse a essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

#### Art. 40.

##### *Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi*

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli artt. 5 e 6, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine gli enti adottano le direttive necessarie per consentire il corretto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al precedente comma vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi e i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

### CAPO IX

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 41.

##### *Nuovi stipendi*

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, comprensivi del congelamento di lire 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni, e, per le qualifiche dirigenziali, dell'integrazione tabellare e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 28, comma 2 e all'art. 29, comma 1, lettera c) e d) della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, sono così stabiliti, a regime:

Dirigente regionale generale	L. 33.593.000
Dirigente regionale	L. 25.211.000
Funzionario	L. 18.071.000
Istruttore direttivo	L. 13.631.000
Istruttore	L. 11.631.000
Collaboratore professionale	L. 10.521.000
Esecutore	L. 9.181.000
Operatore	L. 8.181.000
Auxiliario	L. 7.041.000
Addetto alle pulizie	L. 6.081.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Dirigente regionale generale	L. 820.000
Dirigente regionale	L. 609.000
Funziario.	L. 592.000
Istruttore direttivo	L. 487.000
Istruttore	L. 386.000
Collaboratore professionale	L. 355.000
Esecutore	L. 310.000
Operatore	L. 265.000
Ausiliario	L. 190.000
Addetto alle pulizie	L. 152.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Dirigente regionale generale	L. 3.863.000
Dirigente regionale	L. 2.867.000
Funziario.	L. 2.789.000
Istruttore direttivo	L. 2.290.000
Istruttore	L. 1.815.000
Collaboratore professionale	L. 1.668.000
Esecutore	L. 1.459.000
Operatore	L. 1.240.000
Ausiliario	L. 894.000
Addetto alle pulizie	L. 715.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Dirigente regionale generale	L. 6.912.000
Dirigente regionale	L. 5.130.000
Funziario.	L. 4.990.000
Istruttore direttivo	L. 3.820.000
Istruttore	L. 3.010.000
Collaboratore professionale	L. 2.810.000
Esecutore	L. 2.450.000
Operatore	L. 2.100.000
Ausiliario	L. 1.500.000
Addetto alle pulizie	L. 1.200.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

#### Art. 42.

##### *Ributazione individuale di anzianità*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Dirigente regionale generale	L. 840.000
Dirigente regionale	L. 672.000
Funziario.	L. 518.000
Istruttore direttivo	L. 384.000
Istruttore	L. 330.000
Collaboratore professionale	L. 312.000
Esecutore	L. 267.000
Operatore	L. 234.000
Ausiliario	L. 216.000
Addetto alle pulizie	L. 198.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25.

#### Art. 43.

##### *Trattamento economico accessorio*

1. L'indennità di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, è incrementata di lire 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 29 della suddetta legge in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale che disimpegna mansioni di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a lire 900.000 annue lorde.

3. Per il personale che disimpegna mansioni di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2, l'indennità di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, è incrementata di lire 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. Al personale docente dei centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore a 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, compete un'indennità di lire 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

#### Art. 44.

##### *Effetti dei nuovi stipendi*

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

#### Art. 45.

##### *Indennità di rischio da radiazioni*

1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire 200.000.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire 50.000. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione interessata: tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

## CAPO X

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

## Art. 46.

*Assenze obbligatorie e cure ai figli inferiori a 3 anni.*

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività.

2. L'art. 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, alla lettera f) è così modificato:

«f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino a 1 mese per anno nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico, con le modalità di cui all'art. 11, da parte della Regione».

## Art. 47.

*Disposizioni particolari*

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-1985 riguardante il personale dei consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale, già liquidato nella misura ridotta di cui all'art. 35, comma 5, dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepisce il presente accordo e, comunque, a non oltre il 1° luglio 1990.

2. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 29, lettera h) della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiore in tale caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

## Art. 48.

*Norma finale di rinvio*

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, e alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 25.

## Art. 49.

*Norma finanziaria*

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1990 in complessive lire 19.000.000.000 circa, fanno carico in quanto a lire 16.210.000.000 al cap. 5010, in quanto a lire 873.000.000 al cap. 60 e in quanto a lire 1.917.000.000 al cap. 72060 del bilancio dell'esercizio finanziario, 1990 che presenta sufficiente disponibilità.

## Art. 50.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 17 aprile 1990

CREMONESE

(Omissis):

90R0602

## LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 26.

**Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14: «Ordinamento del Bollettino ufficiale della regione Veneto» e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35: «Funzionamento degli organi di controllo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 29 del 20 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPESO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La lettera l) dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è soppressa. Le successive lettere m), n), o), p) e q) del medesimo articolo 1 sono sostituite con le lettere l), m), n), o) e p). La lettera «a)» del punto 1.3 parte terza del medesimo art. 1 è sostituita con «m)». Le lettere «m), n) e p)» del punto 1.4 parte quarta del medesimo art. 1 sono sostituite rispettivamente con «l), m) e o)».

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è così sostituito:

«3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati per estratto i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione».

## Art. 2.

1. L'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è così sostituito:

## «Art. 16.

*Pubblicazione del Commentario*

1. La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un Commentario delle decisioni di annullamento del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché della giurisprudenza di interesse regionale.

2. Le decisioni di annullamento che rivestano particolare importanza a ragione del loro rilievo dottrinale e pratico sono pubblicate in apposita rubrica del Commentario, unitamente a un estratto del provvedimento annullato.

## Art. 3.

1. È abrogato l'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 17 aprile 1990

CREMONESE

90R0603

**LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 27.**

**Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1988, n. 16: «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 29 del 20 aprile 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo unico**

1. È abrogato il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 17 aprile 1990

CREMONESE

90R0604

**LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 28.**

**Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33: «Norme per la tutela dell'ambiente».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 27 aprile 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I****STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI  
TOSSICI E NOCIVI****Art. 1.****Campo di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli stocaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi realizzati dai produttori o dagli smaltitori presso i rispettivi insediamenti, in attesa del conferimento agli impianti per il trattamento.

**Art. 2.****Modalità per il rilascio dell'autorizzazione**

1. I produttori di rifiuti tossici e nocivi devono inoltrare la richiesta di autorizzazione alla Provincia competente per territorio.

2. La richiesta deve essere corredata:

a) dalla sezione A) della scheda-produttore, allegata al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989, pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1989;

b) da tante sezioni B), della suddetta scheda, quante sono le tipologie di rifiuti tossici e nocivi provvisoriamente stocate, limitatamente alla parte relativa alla caratterizzazione dei rifiuti e alle modalità di stoccaggio;

c) dal progetto relativo ai sistemi e alle attrezzature utilizzati per lo stoccaggio, da cui risultino le quantità massime di rifiuti accumulabili.

3. Il legale rappresentante dell'impresa presso la quale siano stoccati provvisoriamente rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 25 tonnellate, ridotte a 10 tonnellate quando si tratti di solventi non clorurati e a 5 tonnellate quando si tratti di solventi clorurati, deve presentare una relazione sui metodi di stoccaggio e sulle idoneità dei sistemi e delle attrezzature utilizzati, in sostituzione del progetto di cui al comma 2.

**Art. 3.****Rilascio dell'autorizzazione**

1. La provincia rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della domanda.

2. Il termine può essere sospeso una sola volta, quando siano richiesti elementi integrativi e riprende a decorrere dalla data della loro presentazione.

3. La domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego.

4. L'autorizzazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

**Art. 4.****Contenuto dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione rilasciata deve indicare i tipi e i quantitativi massimi stoccabili dei rifiuti e il periodo massimo di stoccaggio degli stessi all'interno dell'insediamento.

2. La provincia, in base all'esame condotto in sede istruttoria, valutata la tipologia e i quantitativi dei rifiuti, può dettare, in sede di rilascio dell'autorizzazione, ove necessario, espressioni prescrittive, nonché stabilire l'esecuzione del collaudo di cui all'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e imporre la tenuta dei quaderni di manutenzione e di registrazione di cui all'art. 38 della medesima legge.

**Art. 5.****Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dall'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

**Art. 6.****Stoccaggio provvisorio presso gli impianti di trattamento**

1. Il progetto relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi deve comprendere anche le modalità di stoccaggio e le quantità massime stoccabili in attesa del trattamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è comprensiva anche della fase di stoccaggio provvisorio presso l'impianto.

## TITOLO II UTILIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIA

### Art. 7.

#### *Campo di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle materie prime secondarie di cui all'art. 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475 così come individuate, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 9 novembre 1988, n. 475, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia non sono considerate materie prime secondarie, il loro impiego come combustibili nel processo di produzione di calore o energia deve essere comunque espressamente autorizzato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

### Art. 8.

#### *Autorizzazione*

1. È delegato alle province territorialmente competenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990, relativo all'individuazione delle materie prime secondarie.

### Art. 9.

#### *Obbligo di dichiarazione e informazione*

1. La dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 nonché la comunicazione annuale di cui all'art. 8 del medesimo decreto ministeriale devono essere presentate alla provincia territorialmente competente nei termini e nei modi indicati dai suddetti articoli.

2. L'obbligo d'informazione di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 è esteso ai produttori di materie prime secondarie.

### Art. 10.

#### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990.

## TITOLO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI PRIMA CATEGORIA E DI SECONDA CATEGORIA E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, N. 33.

### Art. 11.

#### *Modifica dell'art. 35*

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Il comma primo dell'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«Sono considerati impianti di prima categoria:

a) gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti, sia pubblici che privati, a esclusione delle discariche per rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, e degli impianti privati di trattamento di rifiuti speciali per proprio conto;

b) gli impianti di depurazione che trattino gli effluenti di sistemi fognari, gestiti da comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private nelle forme di cui all'art. 7, terzo comma;

c) gli impianti di depurazione degli insediamenti produttivi che scaricano direttamente in corsi d'acqua superficiali, quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2, tab. 1.1-1.2, della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984».

### Art. 12.

#### *Modifica dell'art. 49*

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Il comma primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«Sono considerati impianti di seconda categoria:

a) le discariche per i rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 nonché gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali per conto proprio;

b) gli impianti di depurazione diversi da quelli definiti di prima categoria ai sensi dell'art. 35».

2. Al secondo comma del medesimo art. 49 le parole: «di trattamento dei rifiuti», sono sostituite dalle seguenti: «di smaltimento di cui alla lettera a) del comma precedente».

### Art. 11.

#### *Modifica dell'art. 4*

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Il punto 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

e5) attività di controllo mediante le quali la Regione:

a) approva gli statuti dei consorzi fra enti locali, i regolamenti di funzionamento e quelli di gestione dei servizi per la materia;

b) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 nonché delle opere di cui all'art. 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località a eccezione degli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi realizzati da produttori o dagli smaltitori presso i rispettivi insediamenti e rilascia le relative autorizzazioni all'esercizio;

d) autorizza gli impianti a uso industriale o di pubblica utilità, compresi nell'elenco allegato ai sensi degli artt. 6, 12, 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) autorizza e controlla istituti e laboratori privati ai quali le autorità preposte possano demandare l'esecuzione di accertamenti tecnici e analitici;

f) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;

g) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge».

### Art. 11.

#### *Modifica dell'art. 5*

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Il punto 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

e2) esercizio delegato del controllo preventivo:

a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria, di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località nonché di stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi realizzati da produttori e dagli smaltitori presso i rispettivi insediamenti e rilascia le relative autorizzazioni all'esercizio;

b) autorizzando gli impianti a uso industriale e di pubblica utilità, non compresi nell'elenco allegato ai sensi degli artt. 6, 12, 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

c) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi. Per le imprese di trasporto private di sedi operative nella Regione Veneto, è riconosciuta valida l'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio;

d) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali tossici e nocivi. Per le imprese prive di sede operativa nella Regione Veneto, competente al rilascio dell'autorizzazione è il presidente della provincia ove avviene il deposito o il prelievo;

e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;

f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo nonché autorizzando l'utilizzo dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature.

2. È abrogato il comma secondo dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

#### Art. 15.

##### Modifica dell'art. 6

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Il punto 3 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

a) esercizio del controllo preventivo mediante:

a) rilascio dei pareri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo unico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'art. 49, primo comma, lettera b);

c) rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei liquami, fanghi e rifiuti non tossici e nocivi effettuati da privati per proprio conto salvo quelli di cui all'art. 5, punto 2, lettera f). L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

d) prescrizione, previo parere della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

#### Art. 16.

##### Modifica dell'art. 13

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. La lettera a) del punto 1 del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

a) i progetti di impianti industriali e di pubblica utilità compresi nell'elenco allegato, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

#### Art. 17.

##### Introduzione dell'art. 29-bis

nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente art. 29-bis:

#### «Art. 29-bis.

##### Compatibilità ambientale regionale

1. La compatibilità ambientale di impianti di prima categoria è valutata dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambientale, in sede di emanazione, del parere preventivo al provvedimento di approvazione.

2. Sono altresì soggette a verifica di compatibilità ambientale in sede di autorizzazione, approvazione o intesa regionale, le seguenti opere:

a) impianti meccanici di risalita e teleferiche per uso turistico nonché piste da sci;

b) porti e aeroporti turistici, nonché porti di pesca;

c) nuove inalveazioni o rilevanti modifiche di tracciato di fiumi e canali;

d) oleodotti e gasdotti con pressione uguale o superiori ai 64 bar o di diametro uguale o superiore a 70 cm;

e) elettrodotti con tensione superiore a 180 kv;

f) costruzione di nuove strade extraurbane sia provinciali che comunali.

Le presenti opere qualora rivestano particolare rilievo sono sottoposte al parere della Commissione tecnica regionale a sezioni riunite.

3. Quando le opere, di cui al comma 2, non siano soggette ad autorizzazione, approvazione o intesa regionale, il rilascio della concessione edilizia è sottoposto per gli stessi fini a nulla-osta del Presidente della Giunta regionale.

4. I documenti previsti per la valutazione di compatibilità ambientale consistono essenzialmente in uno studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

#### Art. 18.

##### Introduzione dell'art. 29-ter

nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Dopo l'art. 29-bis è introdotto il seguente art. 29-ter:

#### «Art. 29-ter.

##### Valutazione di impatto ambientale

1. Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere indicati all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche.

2. Per il procedimento, di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge citata al comma 1, la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, esprime il proprio parere con le eventuali proposte per modifiche e/o nuove prescrizioni e il Presidente della Giunta regionale lo invia al Ministero dell'ambiente.

3. Qualora si tratti di impianti di eliminazione di rifiuti tossici o nocivi di cui alla lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ovvero di impianti a uso industriale di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo la pronuncia del Ministro dell'ambiente sulla loro compatibilità ambientale ovvero entro 30 giorni dalla scadenza stabilita per tale pronuncia dal quarto comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1988, n. 349, il Presidente della Giunta regionale emana il provvedimento di approvazione o di autorizzazione, apportandovi le modifiche e/o disponendo le prescrizioni ritenute utili.

4. I documenti previsti per la valutazione di impatto ambientale sono quelli richiesti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

#### Art. 19.

##### Abrogazione degli articoli 30, 31, 32

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Gli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati.

#### Art. 20.

##### Modifica dell'art. 42

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole «della provincia» sono sostituite con le parole «o un suo delegato».

2. Il secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«Il progetto dell'impianto viene presentato alla Regione e al comune.»

3. Al terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono soppresse le parole: «alla provincia».

#### Art. 21.

##### Modifica dell'art. 44

della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

1. Al primo comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: «alle autorità di vigilanza di cui all'art. 46» sono sostituite con le parole: «al Presidente della giunta regionale».

2. Il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«Il Presidente della Giunta regionale può concedere una motivata proroga del termine, in caso contrario, l'attività dell'impianto deve essere sospesa.»



3. Al quarto comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: «alla stessa autorità di vigilanza» sono sostituite con le parole: «al Presidente della Giunta regionale».

#### Art. 22.

*Modifica dell'art. 46  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Il comma secondo dell'art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985 è abrogato.

#### Art. 23.

*Modifica dell'art. 48  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Al primo comma dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: «della stessa autorità di vigilanza» sono sostituite dalle parole: «del Presidente della giunta regionale».

2. Il quinto comma dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogato.

#### Art. 24.

*Modifica dell'art. 52  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: «dalla provincia dove sorge l'impianto, o, in difetto la sede operativa dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge».

#### Art. 25.

*Modifica dell'art. 53  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

#### «Art. 53:

*Rilascio cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni»*

2. Il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'autorità competente su istanza della parte interessata».

3. Il quarto comma dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«L'autorizzazione può essere sospesa, ritirata o rinnovata».

#### Art. 26.

*Modifica dell'art. 58  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Il secondo comma dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

«Ai fini di assicurare una generalizzata tutela da fumi, polveri, gas, odori, tutti gli insediamenti, diversi da quelli esclusivamente domestici, che diano luogo a emissioni di aeriformi nell'atmosfera, in qualsiasi luogo del territorio regionale siano ubicati, sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203».

2. Il terzo e il quarto comma dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati.

#### Art. 27.

*Modifica dell'art. 61  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Al quarto comma dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono sopresse le parole:

«esclusi gli accumuli temporanei presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento e, come tali, soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale da emanare entro un anno dalla data della presente legge».

#### Art. 28.

*Introduzione dell'art. 64-bis  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Dopo l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è introdotto il seguente art. 64-bis:

#### «Art. 64-bis.

*Tariffe per il servizio di smaltimento dei R.S.U.*

1. Le tariffe per il trattamento o lo stoccaggio in discarica dei R.S.U. sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'ente responsabile di bacino.

2. Le suddette tariffe vanno determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) costo relativo alle spese di investimento per la costruzione dell'opera;

b) spese per la gestione operativa e in particolare quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;

c) spese previste per la ricomposizione ambientale e per il mantenimento della discarica a coltivazione ultimata;

d) spese generali e tecniche.

3. Le tariffe di cui al presente articolo sono sottoposte ad aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base degli indici Istat».

#### Art. 29.

*Introduzione dell'art. 64-ter  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Dopo l'art. 64-bis è introdotto il seguente art. 64-ter:

#### «Art. 64-ter.

*Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali*

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente il contributo dovuto dai gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché di trattamento e di discarica dei rifiuti speciali per conto terzi, ai comuni nel cui territorio si trovino ubicati tali impianti.

2. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale può stabilire contributi più elevati di quelli previsti al comma 1 a favore del comune ove è ubicato l'impianto il quale riceva conferimenti provenienti da altri bacini di utenza in forza di atti emessi a norma dell'art. 10, terzo comma, della normativa generale del P.R.S.U. e art. 33 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33».

#### Art. 30.

*Modifica dell'art. 65  
della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33*

1. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono elevate rispettivamente da lire 200.000 a lire 300.000 e da lire 2.000.000 a lire 3.000.000.

### TITOLI IV

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 31.

#### Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 incompatibili con la presente legge.

#### Art. 32.

#### Impianti soggetti ad autorizzazione regionale

1. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è integrata con l'elenco delle tipologie di impianti soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, allegato alla presente legge.

## Art. 33.

## Norma transitoria

1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l'esercizio di attività relative a impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 devono presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di conversione dell'autorizzazione stessa allegando copia dell'autorizzazione posseduta.

2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando o modificando i piani proposti dagli interessati.

3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato dall'amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'esercizio, gli interessati devono entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una relazione sullo stato dei lavori.

4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell'intero territorio regionale, alla dislocazione delle singole discariche e all'esito della verifica della compatibilità ambientale, sentita la Commissione tecnica regionale — sezione ambiente — assume le determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione all'esercizio, stabilendo altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti impianti sono posti in esercizio.

## Art. 34.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 23 aprile 1990.

CREMONESE

(Omissis).

90R0605

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 29.

Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 27 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.740.000.000 al consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste, al fine di finanziare, di concerto con la Regione Friuli-Venezia Giulia, una campagna scientifica di ricerca e di monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque dell'Alto Adriatico, in relazione al fenomeno di formazione degli ammassi gelatinosi.

## Art. 2.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla stipula con il consorzio di cui all'articolo 1 di una convenzione per regolamentare la gestione della campagna scientifica di ricerca e le modalità di erogazione del finanziamento.

## Art. 3.

1. All'onere di lire 1.740.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 per competenza e per cassa:

capitolo 7012 «Spese per la progettazione di nuove opere in materia di trasporti e lavori pubblici» da lire 4.000.000.000 a lire 3.260.000.000;

capitolo 7018 «Spese per la formulazione di ipotesi di fattibilità di interventi pilota dei progetti previsti dal P.R.S.» da lire 4.000.000.000 a lire 3.000.000.000.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1990 è iscritto il capitolo 53028 denominato «Spese per l'attuazione di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Adriatico» con lo stanziamento di lire 1.740.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 23 aprile 1990

CREMONESE

90R0606

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990 n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 27 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, è così sostituito:

«1. Fra le funzioni amministrative delegate alla Regione per la protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate alle province le seguenti funzioni, salvo quanto disposto dalle leggi regionali istitutive dei parchi:

a) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni delle bellezze naturali;

b) la prescrizione di distanze, misure e varianti ai progetti di apertura di strade, posa di condotte o palificazioni nell'ambito o in prossimità di località o cose vincolate;

c) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

d) l'adozione di provvedimenti cautelari indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi;

e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;

f) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei;

g) l'apertura di cave, fatta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 25, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.

2. Quando tali funzioni abbiano per oggetto opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione, di enti o aziende dipendenti o concessionarie dallo Stato o dalla Regione e comunque in esecuzione di progetti soggetti al parere di una sezione della Commissione tecnica regionale, la competenza resta regionale e i relativi provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente per territorio.

#### Art. 2.

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, è così sostituita:

«a) dal Presidente della Giunta provinciale e da un altro assessore dalle stesse designato, che svolgerà altresì le funzioni di vicepresidente delle commissioni».

#### Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, può far partecipare, con voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del Corpo nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato. I quali, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato».

#### Art. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province cessano l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate relativamente alle attività ora trasferite alla competenza regionale delegata e provvedono, entro 30 giorni, a rimettere alla Giunta regionale l'elenco descrittivo, gli atti istruttori e la documentazione, relativi ai procedimenti eventualmente pendenti nelle stesse materie.

2. Al fine di consentire tale trasmissione, la scadenza di eventuali termini, relativi ai procedimenti di cui al comma 1, è prorogata di diritto di 30 giorni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 23 aprile 1990

CREMONESE

90R0607

### LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 31.

Contributi agli enti locali per l'attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 27 aprile 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

In seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a comuni, loro consorzi, aziende municipalizzate ovvero agli enti di bacino, che provvedano alla raccolta o al trasporto dei rifiuti solidi urbani, un contributo in conto capitale, fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di interventi finalizzati alla loro raccolta differenziata o per la loro selezione a valle, secondo quanto disposto dalla normativa di cui all'elaborato E) del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988.

#### Art. 2.

##### Iniziativa ammessa a contributo

1. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

a) acquisto di attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti ovvero per la loro successiva selezione a valle;

b) realizzazione di centri per lo stoccaggio provvisorio, per il recupero e la commercializzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata;

c) realizzazione di progetti sperimentali per la raccolta differenziata e il riutilizzo dei relativi materiali.

#### Art. 3.

##### Modalità di concessione dei contributi

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti interessati inoltrano, con deliberazione del proprio organo esecutivo domanda al Presidente della Giunta regionale allegando un preventivo analitico delle spese relative alle iniziative corredato da una relazione esplicativa.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto, in via prioritaria, di una razionale distribuzione nel territorio del servizio di smaltimento differenziato dei rifiuti e del collegamento con gli impianti a tecnologia complessa, individua le iniziative da ammettere a contributo e approva il riparto dei fondi tra gli enti richiedenti.

#### Art. 4.

##### Modalità di erogazione

1. Il Dipartimento per l'ecologia e per la tutela dell'ambiente dà comunicazione agli enti beneficiari dell'accoglimento delle domande e delle spese ritenute ammissibili a contributo affinché invino, entro 60 giorni dalla data di comunicazione, il progetto esecutivo o il preventivo di spesa.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, approva il progetto esecutivo o il preventivo di spesa e dispone l'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al 50%, su presentazione del verbale di consegna dei lavori o della copia dell'ordine di acquisto della fornitura;

b) un secondo acconto, pari al 40%, su presentazione della documentazione che attesti l'avvenuta erogazione di almeno 2/3 del primo acconto;

c) il restante 10%, a saldo, su presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o delle forniture, rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero del certificato di collaudo qualora necessario.

#### Art. 5.

##### Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato di diritto se, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, l'ente beneficiario non invia la prescritta documentazione. In tal caso la Giunta regionale può assegnare il contributo a un altro richiedente.

2. Il contributo può essere ridotto, in sede di liquidazione a saldo, proporzionalmente alla minore entità della spesa eventualmente sostenuta dall'ente beneficiario, rispetto al costo dell'iniziativa originariamente ammessa al finanziamento.

#### Art. 6.

##### Norma finanziaria

1. All'oneri di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo, ai sensi del comma 5, dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1988, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 41, dalla parità n. 3 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1990, è istituito il capitolo 50270 denominato «Contributo agli enti locali per l'attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti» con lo stanziamento di lire 800.000.000.

## Art. 7.

## Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande, di cui al comma 1 dell'art. 3, devono essere inoltrate entro il 30 giugno 1990.

## Art. 8.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 23 aprile 1990

## CREMONESE

90R0608

## LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, 32.

Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 27 aprile 1990).

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Titolo I

## PRINCIPI GENERALI

## Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Oggetto e finalità della legge

1. La regione del Veneto in armonia con l'art. 4 dello Statuto è con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. L'intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l'infanzia.

## Art. 2.

## Obiettivi della programmazione

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:

a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;

b) al coordinamento con gli altri servizi e interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;

c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;

d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

## Art. 3.

## Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia

1. È costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.

3. La Commissione è composta da:

a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;

b) due esperti scelti su indicazione dei comuni a esclusione di quelli capoluogo di provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;

c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;

d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.

5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

## Art. 4.

## Compiti della Commissione regionale

di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:

a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione e alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;

b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;

c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

## Titolo II

## IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E CONSORTILE

## Capo I

## DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

## Art. 5.

## Definizione

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.

2. L'asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

## Art. 6.

## Asilo nido minimo

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati a idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

## Capo II

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

## Art. 7.

## Regolamento del servizio

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscano il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:

- a) la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;
- b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall'asilo nido;
- c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.

2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all'art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.

3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

## Capo III

## AMMISSIONE AL SERVIZIO E FREQUENZA

## Art. 8.

## Ammissione e frequenza al servizio

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiori ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.

3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.

4. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.

## Art. 9.

## Rette di frequenza

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.

2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche della famiglia.

## Capo IV

## ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

## Art. 10.

## Convenzioni

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

## Art. 11.

## Organizzazione dell'attività psico-pedagogica

1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.

2. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.

3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.

4. I bambini non iscritti cioè, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.

5. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

## Capo V

## GESTIONE DEL SERVIZIO

## Art. 12.

## Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.

2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.

3. Il comitato di gestione è composto da:

- a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile;
- b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
- c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;
- d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.

4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

## Art. 13.

## Attribuzioni del comitato di gestione

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.

2. Spetta in ogni caso al comitato:

- a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
- b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali e organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
- c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
- d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
- e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
- f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all'infanzia.

## Capo VI

## PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

## Art. 14.

## Tipologia del personale

1. Il personale si distingue in:

- a) personale con funzioni di coordinamento;
- b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
- c) personale addetto ai compiti amministrativi;
- d) personale addetto ai servizi.

## Art. 15.

## Personale degli asili nido

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di diploma di dirigente di comunità o comunque di un diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.

2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.

3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.

4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini menomati o disabili.

#### Art. 16.

##### *Aggiornamento del personale*

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la commissione regionale di cui all'art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.

3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

#### Titolo III

#### SERVIZI INNOVATIVI

#### 1. ATTIVITÀ INNOVATIVE

#### Capo I

##### *DEFINIZIONE E TIPOLOGIA*

#### Art. 17.

##### *Definizione e tipologia dei servizi innovativi*

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l'infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:

- a) nido integrato;
- b) nido famiglia;
- c) centro infanzia.

2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile a un asilo nido minimo. Esso svolge un'attività psicopedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.

3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.

4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psicopedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

#### Art. 18.

##### *Attività innovativa di atelier*

1. L'atelier è un'attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell'art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cui, su contenuti specifici quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.

2. L'attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.

3. Durante i periodi di svolgimento dell'attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l'attività si svolge.

#### Capo II

#### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI E DELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE

#### Art. 19.

##### *Soggetti gestori dei servizi innovativi*

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

#### Art. 20.

##### *Progetto dei servizi innovativi*

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, che deve comunque indicare:

- a) il responsabile del progetto;
- b) gli obiettivi;
- c) i modelli organizzativi del servizio;
- d) il rapporto numerico educatore-bambini;
- e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
- f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
- g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
- h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
- i) i criteri di ammissione al servizio;
- j) i criteri per la determinazione della retta;
- m) l'orario di servizio;
- n) l'indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l'indicazione del relativo titolo.

2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finanziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di tali interventi.

#### Art. 21.

##### *Progetto per l'attività di atelier*

1. I soggetti gestori dei servizi per l'infanzia che intendano effettuare l'attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 20, comma 1, preveda le modalità dell'eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l'infanzia presso i quali si svolge l'attività di atelier.

#### Art. 22.

##### *Convenzioni*

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all'art. 20 o dei progetti per l'attività di atelier di cui all'art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

#### Art. 23.

##### *Vigilanza sui servizi innovativi*

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle Unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.

#### Capo III

#### REGIME DEI SERVIZI INNOVATIVI

#### Art. 24.

##### *Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria*

1. I servizi innovativi elencati nell'art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.

2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la commissione consiliare competente, decide sull'assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

#### TITOLO IV CONTRIBUTI REGIONALI

##### Capo I

##### CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI ASILI NIDI

###### Art. 25.

###### *Destinazione dei contributi*

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all'art. 28, comma 1.

###### Art. 26.

###### *Contributi in conto capitale*

1. I contributi in conto capitale destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.

2. I contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.

3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

###### Art. 27.

###### *Contributi in conto gestione*

1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:

a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;

b) quota rapportata al numero dei presenti del 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;

c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;

d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni e ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;

e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuna popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;

f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.

2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) e f) del comma 1 concorrono a incrementare la quota di cui, alla lett. b) del comma 1.

###### Art. 28.

###### *Procedura per la richiesta di contributo*

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;

b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;

c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;

d) preventivo della spesa;

e) piano di finanziamento dell'opera.

2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2 e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;

b) preventivo di spesa.

3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate dalla deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

##### Capo II

##### CONTRIBUTI PER I SERVIZI INNOVATIVI

###### Art. 29.

###### *Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi*

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:

a) per il nido integrato di cui all'art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all'art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1;

b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).

2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;

b) preventivo di spesa.

3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

###### Art. 30.

###### *Piano di finanziamento dei servizi innovativi*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

##### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Capo I

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

###### Art. 31.

###### *Norma transitoria*

1. Per l'anno 1990, le domande di contributo di cui all'art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

##### Capo II

##### DISPOSIZIONI FINALI

###### Art. 32.

###### *Vincolo di destinazione*

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.

2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell'eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.

3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

**Art. 33.****Abrogazioni****1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:**

- legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7;
- legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19;
- legge regionale 9 giugno 1975, n. 73;
- legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8;
- legge regionale 18 agosto 1977, n. 49;
- legge regionale 18 maggio 1979, n. 39;
- legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60.

**Art. 34.****Regolamento di esecuzione.**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3, purché non contrastino con la presente legge.

**Art. 35.****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.

2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990, di cui all'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato «Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l'infanzia». Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 23 aprile 1990

CREMONESE

90R0609

**LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 33.**

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3: «Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Articolo unico**

1. All'accordo annesso alla legge regionale del 22 gennaio 1980, n. 3, come modificata dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 recante norme in tema di: «Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofi-

lattico sperimentale delle Venezie», sono apportate le modificazioni e le integrazioni risultanti dall'accordo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge, intervenuto tra la regione del Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le modificazioni di cui all'accordo allegato alla presente legge diverranno operanti con l'entrata in vigore della legge di approvazione della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

(Omissis).

90R0610

**LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 34.**

Instaurazione rapporti a collaboratore professionale con personale esperto di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Articolo unico**

1. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, può instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all'amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.

2. Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attività formative di riferimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

90R0611



## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8: «Nuove norme in materia di organizzazione amministrativa dell'E.S.A.V.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è soppresso.

## Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è così modificato:

«Il comitato esecutivo provvede a determinare le dotazioni di personale da assegnare alle strutture della direzione generale in relazione alle professionalità necessarie. Il personale in servizio sarà inserito in dette posizioni sulla base della professionalità posseduta.»

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è così sostituito:

«In relazione a particolari esigenze professionali di carattere temporaneo, l'ente può avvalersi di consulenti, fino a un massimo di 25, con convenzioni regolate secondo la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.»

3. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

90R0612

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 36.

Approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1990 dell'Istituto regionale per le ville venete (Irrv).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

(Omissis).

90R0613

## LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 37.

Modifica alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 14: «Organizzazione amministrativa degli enti per la gestione del diritto allo studio universitario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 14

1. L'art. 11 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 14 è così sostituito: «Art. 11 - Organico del personale dell'Esu di Venezia.

1. L'organico del personale dell'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario per la provincia di Venezia è il seguente:

Qualifiche funzionali	Numero posti
Dirigente generale	01
Dirigente	03
Funzionario	07
Istruttore direttivo	10
Istruttore	10
Collaboratore professionale	16
Esecutore	48
Operatore	03
Ausiliario	01
Addetto alle pulizie	01
Totale	100»

## Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'ente farà fronte con i propri mezzi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

90R0614

**LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 38.**

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48: «Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48, è sostituito dal seguente:

**«Art. 1.****Finalità**

Scopi della presente legge sono i seguenti:

a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli in materia di prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale;

b) distribuire gratuitamente tramite le unità locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali».

**Art. 2.**

1. L'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48, è sostituito dal seguente:

**«Art. 2.****Educazione e informazione dei cunicoli**

La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoli sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il Dipartimento per i servizi veterinari dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi divulgativi.

L'Istituto zooprofilattico assume in particolare iniziative sanitarie per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di profilassi diretta e indiretta».

**Art. 3.**

1. L'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

**«Art. 3.****Indennizzi**

Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in relazione all'insorgere delle suddette malattie e allo scopo di garantire le relative eradicaioni, saranno corrisposti, nei casi di malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25».

**Art. 4.**

1. L'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 è sostituito dal seguente:

**«Art. 4.****Programma annuale. Vaccinazioni**

Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri:

censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie;

adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette a impedire l'introduzione e il diffondersi dell'infezione negli allevamenti;

modalità e limiti degli interventi vaccinali.

La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all'attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto valido dalla giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.

Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati.

Le vaccinazioni devono essere eseguite, di norma, da veterinari dipendenti dalle unità locali socio-sanitarie, per i quali i trattamenti immunizzanti costituiscono compito di istituto o comunque da veterinari liberi professionisti autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 320/1954).

**Art. 5.**

1. L'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48, è sostituito dal seguente:

**«Art. 5.****Norma finanziaria**

Gli oneri finanziari connessi all'applicazione della presente legge riguardano:

l'acquisto dei vaccini;

le spese per informazioni;

le eventuali spese per trattamenti immunizzanti.

Alla spesa per l'anno 1990 si farà fronte mediante prelievo dell'importo di lire 400.000.000 dal capitolo 12128.

Per gli esercizi successivi, fino al 1995 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

9080615

**LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 39.**

**Modifica e integrazione alla legge regionale 10 agosto 1989, n. 28: «Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 1989, n. 28, «Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989» è sostituito dal nuovo titolo «Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta».

## Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 è sostituito dal seguente:

## «Art. 2.

*Modalità d'intervento*

1. I lavori di cui all'art. 1 saranno eseguiti dal Comune di Chioggia nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 modificato dall'art. 23 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e dell'articolo unico della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53».

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

90R0616

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1990, n. 40.

**Procedure della programmazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 4 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

**IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE**

## Art. 1.

*Caratteri istituzionali*

1. In armonia a quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto e per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso, nonché in conformità al disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attività della Regione si attua attraverso il metodo della programmazione.

2. Il processo di programmazione si fonda sul Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e i suoi progetti e si articola attraverso il Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e gli altri piani settoriali e particolari, previsti dalla legislazione regionale, nonché attraverso il sistema dei bilanci di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

3. L'attuazione del P.R.S. e degli altri strumenti di programmazione avviene mediante singoli provvedimenti di puntuale esecuzione, avvalendosi degli accordi di programma e utilizzando il parco progetti.

## Art. 2.

*I soggetti della programmazione*

1. Sono soggetti della programmazione la Regione e gli enti locali territoriali. Partecipano al processo di programmazione gli enti e organismi economico-sociali, le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle imprenditoriali.

## Capo II

**GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

## SEZIONE I

**IL P.R.S. E I PROGETTI DEL P.R.S.**

## Art. 3.

*Scopi del P.R.S.*

1. Il P.R.S. individua le linee fondamentali dell'attività della Regione in campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della comunità regionale indirizzandosi ai soggetti pubblici e privati secondo le forme di autonomia rispettivamente assicurate dall'ordinamento.

## Art. 4.

*Contenuti del P.R.S.*

1. Il P.R.S. sulla base della ricognizione del quadro storico evolutivo in atto e della valutazione delle risorse fisiche, economiche e sociali mobilitabili, indica:

a) le finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;

b) gli obiettivi sociali, economici, territoriali di lungo periodo dell'attività della Regione;

c) le strategie programmatiche e operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, anche mediante il concorso di altri soggetti pubblici e privati.

## 2. Esso contiene:

a) le indicazioni di larga massima per l'attività legislativa regionale;

b) le indicazioni per la redazione dei progetti del P.R.S.;

c) gli indirizzi e gli obiettivi per il P.T.R.C. e per gli altri piani settoriali e particolari;

d) le priorità per la gestione del parco progetti;

e) le modalità di raccordo con il sistema dei bilanci, di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

## 3. Esso può contenere:

a) un complesso di direttive per il conseguimento di obiettivi di breve periodo individuate in modo dettagliato circa i soggetti, l'oggetto e le modalità anche di copertura finanziaria, da realizzarsi mediante atti amministrativi integrativi;

b) un complesso di norme di attuazione, contenente prescrizioni e vincoli immediatamente cogenti.

## Art. 5.

*Procedimento del P.R.S.*

1. La Giunta, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 e di un rapporto sullo stato di attuazione del P.R.S., del P.T.R.C. e degli altri piani settoriali e particolari vigenti, sentito il collegio per la programmazione di cui all'art. 17, formula la proposta di P.R.S. e la invia al Consiglio regionale e, al fine di acquisirne i pareri, agli enti locali territoriali e alle principali organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, nonché alle altre organizzazioni sociali. I pareri sono resi entro il termine perentorio di 90 giorni dall'invio; quello degli enti locali è adottato con delibera consultiva; la conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, è sentita in separata audizione.

2. La Giunta invia, entro il termine massimo di 90 giorni, i pareri di cui al precedente comma, corredati dalle proprie valutazioni, al Consiglio regionale per l'approvazione del P.R.S. con legge.

## Art. 6.

*Efficacia del P.R.S.*

1. Il P.R.S. stabilisce il complesso di indirizzi, direttive e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività del Consiglio regionale in sede di approvazione del P.T.R.C. e degli altri strumenti di programmazione; per l'attività degli enti, aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi a cui essa partecipa.

2. Il P.R.S. costituisce termine di riferimento nei confronti degli enti locali per l'attività di loro competenza nell'ambito del concorso previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché complesso di direttive per le attività loro delegate dalla Regione.

## Art. 7.

*Progetti del P.R.S.*

1. I progetti del P.R.S. sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il collegio per la programmazione; dettagliano i contenuti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4; disciplinano le azioni della Regione per il conseguimento di obiettivi intersettoriali. A tal fine stabiliscono le modalità di coordinamento di funzioni appartenenti a ripartizioni organizzative diverse e determinano altresì le modalità del concorso di altri soggetti pubblici e privati.

2. Essi individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi da sostenere, le risorse fisiche ed economiche da mobilitare, le modalità di finanziamento di breve e medio periodo, nonché i soggetti competenti all'attuazione e i tempi di realizzazione.

3. I progetti del P.R.S. sono approvati con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, contestualmente a uno o più provvedimenti legislativi che diano attuazione, per quanto già non previsto dalla legislazione vigente, alle azioni e alle modalità, anche relative alla copertura finanziaria, contenute nei progetti.

4. La Giunta regionale, qualora si manifestino nuove esigenze di azioni coordinate per il conseguimento di obiettivi intersettoriali da organizzare sotto forma di progetti del P.R.S., li predispone secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

## Art. 8

*Durata e revisione*

1. La durata del P.R.S. è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie posti a suo fondamento.

2. In occasione dell'elezione del Presidente e della Giunta, nei documenti programmatici di cui all'art. 26 dello Statuto è valutato lo stato di attuazione del P.R.S. per l'eventuale rielaborazione da attuarsi secondo la procedura di cui all'art. 5. In tal caso i documenti programmatici contengono gli indirizzi per la redazione del nuovo P.R.S.

3. Il P.R.S. e i suoi progetti possono essere successivamente modificati o integrati solo in modo espresso.

## SEZIONE II

## GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

## Art. 9.

*P.T.R.C.*

1. Il P.T.R.C. consegue le sue specifiche finalità disciplinando gli usi del territorio ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

2. A norma della legge citata esso è redatto sulla base del P.R.S., è approvato con provvedimento amministrativo del consiglio regionale ed è gerarchicamente sovraordinato a ogni altro piano settoriale o particolare.

## Art. 10.

*I piani settoriali e particolari*

1. I piani settoriali o particolari hanno rispettivamente per oggetto la programmazione delle azioni regionali in vista del conseguimento di un obiettivo settoriale o interno al settore; i piani settoriali prevalgono su quelli particolari, che dei primi costituiscono articolazioni.

2. I piani di cui al comma precedente sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il collegio per la programmazione, e approvati con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, quando leggi particolari non ne attribuiscono la competenza a organi diversi.

3. Modifiche ai piani settoriali e particolari possono avvenire solo in modo espresso.

## Capo III

## L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

## Art. 11.

*Modalità di attuazione*

1. La deliberazione e l'esecuzione, anche in modo coordinato, delle direttive e delle singole azioni programmatiche, previste dal P.R.S., dai suoi progetti o dagli altri piani, quando non siano espressamente disciplinate in modo diverso, sono di competenza della Giunta regionale.

## Art. 12.

*Parco progetti*

1. Al fine di poter realizzare tempestivamente le azioni previste dagli strumenti di programmazione, la Giunta regionale organizza il parco progetti con la funzione di costituire e mantenere una dotazione di progetti fattibili e definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verificano le condizioni per il loro finanziamento. I progetti riguardano la realizzazione di opere pubbliche, la produzione di beni o servizi pubblici o di interesse pubblico, anche di natura culturale e sociale.

2. Nel parco progetti confluiscono progetti che, predisposti dagli uffici regionali e da altri soggetti pubblici o privati, la Regione possa finanziare con fondi propri o derivati, previa istruttoria tecnica, economica e amministrativa, coordinata dal Dipartimento piani e programmi, circa la loro efficacia e la loro congruenza con gli strumenti di programmazione di cui al Capo II.

3. Spetta alla Giunta regionale, tenuto conto delle priorità indicate alla lettera d), comma 2 dell'art. 4, deliberare l'ammissione, il coordinamento (master plan) e il finanziamento dei progetti, nonché stabilire l'eventuale concorso alle spese di progettazione, emanando a tal fine disposizioni esecutive a norma della lettera g) dell'art. 32 dello Statuto.

## Art. 13.

*Accordi di programma*

1. Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono, per la loro realizzazione, l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e, eventualmente, di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione. L'accordo sostituisce a ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorre, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

#### Art. 14.

##### *Congruenze nel processo di programmazione*

1. Al fine di assicurare la conformità degli atti regionali alla programmazione regionale:

a) gli atti amministrativi rilevanti per la programmazione, a norma dell'art. 53 dello Statuto, devono essere motivati in rapporto ai progetti o ai piani cui si riferiscono;

b) i disegni di legge devono essere adottati dalla Giunta regionale, con delibera espressamente motivata in rapporto al P.R.S.

2. La Giunta regionale stabilisce i modi per assicurare il raccordo tra le azioni del P.R.S. e il bilancio annuale e pluriennale, nonché quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto anche mediante una relazione annuale che provveda a valutare la spesa sostenuta e quella prevista in rapporto alle azioni del P.R.S. Tale relazione contiene anche il consuntivo dell'attività annuale svolta dalle strutture previste all'art. 16.

#### Capo IV

### LE STRUTTURE DELLA PROGRAMMAZIONE

#### Art. 15.

##### *Attuazione dei progetti*

1. Al fine di coordinare l'esecuzione delle azioni previste da un progetto, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, può affidare i compiti di istruzione a un singolo, o a più membri della Giunta.

2. In relazione alle specifiche esigenze di funzionalità e di organizzazione relative all'attuazione dei progetti e per la durata degli stessi, il Segretario generale della programmazione costituisce gruppi operativi con personale di diversi uffici regionali, diretti da un coordinatore.

#### Art. 16.

##### *Strutture operative*

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, il coordinamento delle attività di cui alla presente legge è affidato alla Segreteria generale della programmazione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 14.

2. A tal fine la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari affinché le strutture dell'area della programmazione siano organizzate in modo da:

- a) gestire in modo unitario l'attività degli osservatori regionali;
- b) produrre analisi e istruttorie per lo svolgimento dei lavori dei nuclei di valutazione dei progetti;
- c) svolgere il monitoraggio sull'attuazione della programmazione e le analisi sull'efficacia della spesa regionale.

#### Art. 17.

##### *Collegio per la programmazione*

1. Per ricordare la programmazione regionale all'evoluzione della società veneta è istituito il collegio per la programmazione.

2. Il collegio per la programmazione, sia nella fase propositiva che in quella di verifica:

- formula, su richiesta della Giunta regionale, pareri e proposte su atti di contenuto generale concernenti la programmazione regionale;
- ha facoltà di formulare osservazioni, raccomandazioni e proposte alla Giunta regionale.

3. Il collegio per la programmazione è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato alla programmazione, che lo presiede;

b) 15 membri, eletti dal Consiglio regionale, in rappresentanza delle categorie culturali, sociali ed economiche più rappresentative a livello regionale, tenuto conto delle eventuali designazioni formulate dalle stesse;

c) il presidente della commissione consiliare competente;

d) i rettori delle università e il direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (Iuav);

e) 7 rappresentanti designati dall'Anci regionale;

f) 3 rappresentanti designati dall'Upi regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unem.

4. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura; i suoi membri possono essere riconfermati.

5. I lavori del collegio sono organizzati per sedute plenarie o per gruppi tematici.

6. Il collegio ha sede e operatività presso la Giunta regionale. Per la partecipazione ai lavori del collegio, si applicano le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

#### Capo V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

##### *Abrogazione*

1. È abrogato il Titolo I della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

#### Art. 19.

##### *Riordino del sistema di pianificazione*

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale i provvedimenti legislativi necessari per un organico riordino del vigente sistema di pianificazione e per conferire ai piani approvati con legge la natura e l'efficacia di provvedimenti amministrativi.

2. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che prevedono l'approvazione di piani settoriali e particolari mediante provvedimento legislativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 aprile 1990

CREMONESE

90R0617

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 7.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, concernente: «Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1990)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Alla legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, concernente: «Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani», sono apportate le seguenti modifiche:

## Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 è così modificato:

«2. L'intervento regionale di cui al precedente comma non potrà superare l'importo del 50 per cento del costo effettivo delle opere nel caso dei comuni e del 25 per cento nel caso di cooperative e di associazioni senza finalità di lucro».

## Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 è aggiunto il seguente comma:

«2. Gli enti indicati nel precedente comma, non possono alienare per il periodo di dieci anni gli immobili oggetto dei benefici di cui alla presente legge».

## Art. 4.

1. L'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 è così sostituito:

## «Art. 3.

1. Le domande tendenti ad ottenere il contributo indicato nel precedente articolo 1 devono essere presentate all'assessorato enti locali e servizi sociali nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, corredata dalla seguente documentazione:

## 1) Per le società cooperative:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato;

b) licenza di concessioni edilizie ed eventuali varianti rilasciate dal comune competente, con specifica destinazione d'uso in conformità alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e copia del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da cui risulti una disponibilità patrimoniale senza altri vincoli di destinazione non inferiore alla differenza risultante tra il costo delle opere e l'entità del contributo regionale richiesto;

d) elenco dei soci di cui il 90 per cento debbono essere soci lavoratori, o soci utenti;

e) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della regione, dello Stato o di altri enti pubblici;

f) piano di utilizzazione delle strutture;

g) certificato del tribunale;

h) certificato d'iscrizione al registro prefettizio.

## 2) Per i comuni:

a) deliberazione comunale di richiesta del contributo contenente tutti gli elementi di cui alla lettera c) del punto 1) del presente articolo nonché la dichiarazione di disponibilità della somma pari al 50 per cento del costo totale dell'opera;

b) piano di utilizzazione delle strutture.

## 3) Per le associazioni:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l'assenza di fini di lucro;

b) copia autenticata dell'atto notarile da cui risulti la proprietà del suolo su cui realizzare le opere;

c) licenza di concessione edilizia ed eventuale variante rilasciata dal comune competente, con specifica destinazione d'uso in conformità alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

d) i documenti di cui ai punti d), f), g) del punto 1) del presente articolo».

## Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 è così sostituito:

«1. La Giunta regionale delibera, entro il 30 ottobre di ciascun anno, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali e assistenza sociale, la concessione dei contributi di cui alla presente legge a favore di comuni, società cooperative ed associazioni senza fini di lucro che si trovino nelle condizioni prescritte e che abbiano fatto pervenire le relative domande entro il 30 giugno».

## Art. 6.

1. Il termine di sessanta giorni previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 è così sostituito:

## «Art. 6.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di L. 3.000 milioni che viene iscritta nel capitolo n. 14701 che, con la denominazione: «Concorso regionale per la realizzazione di case-alloggio e di strutture destinate ad attività per il recupero di portatori di handicaps e degli anziani», viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29832 del bilancio regionale 1989 ed utilizzazione dell'accantonamento iscritto alla lettera e) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 gennaio 1990

## LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 gennaio 1990.

90R0755

## LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 8.

## Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1988, n. 73.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 è sostituito dal seguente:

## «Art. 1.

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, modificata dalla legge regionale 15 gennaio 1983, n. 3, il personale messo a disposizione della regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978 ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da questa provvisoriamente assegnato al comune di Roma ed all'amministrazione provinciale di Latina, nei cui confronti non sia stato disposto l'inquadramento fra il personale comunale e provinciale, ai sensi del citato articolo 1, terzo comma, consegue, a domanda, l'inquadramento nei ruoli regionali, anche in soprannumero, a far data dal 1° febbraio 1981».

## Art. 2.

1. I termini stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 50 milioni, per il corrente anno finanziario fa carico sul capitolo n. 27205 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 gennaio 1990

## LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1990.*

90R0756

## LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 9.

**Modifica ed integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 è abrogato.

## Art. 2.

1. Il periodo di prova previsto dall'articolo 48 della legge regionale di cui al precedente articolo ha la stessa durata di quello previsto per i dipendenti civili dello Stato e si effettua con le stesse modalità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 gennaio 1990

## LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1990.*

90R0757

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 10.

**Disciplina provvisoria dell'attività e della formazione del podologo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Formazione professionale del podologo

1. In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988 e in attesa della legge-quadro di riforma degli operatori infermieristici, tecnici e di riabilitazione, la formazione professionale del podologo è intesa a fornire competenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicitate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.

## Art. 2.

## Ammissione ai corsi di formazione

1. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è riservata a coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di corso di scuola secondaria superiore, con i limiti di età previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 339, per l'ammissione ai corsi delle professioni sanitarie.

2. Tale ammissione può essere subordinata, sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta regionale, al superamento di una prova di selezione.

## Art. 3.

## Programma dei corsi di formazione

1. Il corso di formazione è di durata triennale e consta di 3.000 ore complessive così articolate, secondo il programma allegato alla presente legge:

- a) n. 1.800 ore di lezioni teoriche;
- b) n. 900 ore di esercitazioni pratiche;

c) n. 300 ore di tirocinio, eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Lo svolgimento delle attività formative deve garantire una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica. L'utilizzazione di metodologie che favoriscano la partecipazione degli allievi nonché la sperimentazione pratica delle capacità professionali.

3. Il tirocinio deve essere realizzato in presidi e servizi sociali e sanitari in modo da assicurare l'acquisizione di una adeguata capacità professionale. Il tirocinio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti presso i quali si svolge, i quali, peraltro, sono tenuti a provvedere all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni verificatisi e le malattie contratte durante il corso.

4. La frequenza delle attività formative teorico-pratiche è obbligatoria per almeno il novanta per cento delle ore previste.

## Art. 4.

## Direttore dei corsi e personale docente

1. Il direttore del corso nonché i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione professionale nel settore.

2. I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio e/o abilitazione attinente la materia insegnata.

3. I docenti delle discipline pratiche devono essere in possesso dell'attestato o del diploma regionale di qualifica di «podologo».

## Art. 5.

## Esame finale

1. L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova scritta, orale e pratica.

2. Agli allievi che hanno superato l'esame viene rilasciato dalla Regione un diploma attestante la qualificazione conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.

## Art. 6.

## Composizione della commissione per l'esame finale

1. La commissione per l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta da:

a) un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale alla formazione professionale;

b) un rappresentante del Ministero della sanità;

c) un medico esperto nelle materie oggetto del corso designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità;

d) il direttore del corso;

e) tre rappresentanti del corpo docente del corso di cui due prescelti tra i docenti delle discipline teoriche;

f) un rappresentante dell'associazione di categoria.

## Art. 7.

## Vigilanza

1. La Regione vigila sulla attuazione della presente legge. A tal fine le unità sanitarie locali competenti per territorio, in conformità alle direttive all'uso impartite dalla Regione, esercitano la vigilanza sull'attività svolta dai podologi anche in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1958.

## Art. 8.

## Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica di podologo rilasciato dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire il diploma di cui al precedente articolo 5 previo superamento di una prova da svolgere entro due anni dalla suddetta data secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 febbraio 1990.

# ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: «DISCIPLINA PROVVISORIA DELL'ATTIVITÀ E DELLA FORMAZIONE DEL PODOLOGO».

ALLEGATO

## PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO

Materie d'insegnamento	Numero di ore di lezione		
	I anno	II anno	III anno
Cultura generale	58	29	29
Sociologia	—	—	29
Nozioni di chimica	29	—	—
Inglese	58	87	87
Disegno anatomico	58	29	—
Anatomia	116	—	—
Fisiopatologia	174	58	—
Patologia medica	29	87	87
Patologia chirurgica	—	145	116
Pronto soccorso	—	—	29
Ortesi	—	29	29
Banconca	—	—	29
Igiene	—	29	58
Matematica	58	29	—
Regioneria	—	—	29
Gerontologia	—	29	—
Dermatologia	—	29	29
Farmacologia	—	29	—
Psicologia	29	—	—
Legislazione sanitaria e deontologia	—	—	58
Teoriche podologiche	290	290	290
Tirocinio pratico	—	100	200

Il tirocinio si effettua mediante esercitazioni guidate presso presidi sanitari e sociali pubblici e privati, secondo il programma delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche già svolte, integrate da ricerche, lavori di gruppo, visite documentative, ed altro.

9040758

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 11.

Distacco del territorio in località Borgo San Martino-Quartaccio dal comune di Roma ed aggregazione al comune di Cerveteri.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il territorio con denominazione «Borgo San Martino-Quartaccio» è distaccato dal comune di Roma ed aggregato al comune di Cerveteri.



## Art. 2.

1. Il territorio di cui al precedente articolo è indicato con zebra tricolore nella allegata planimetria che fa parte integrante della presente legge.

## Art. 3.

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede, in conformità a quanto disposto dalla Giunta regionale, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra i comuni di Roma e Cerveteri, in conseguenza dell'avvenuta variazione territoriale.

## Art. 4.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, così come integrata, dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 49.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

## LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 novembre 1989.*

(Omissis).

90R0759

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 12.

**Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 34 dello statuto, garantisce a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipazione alle consultazioni regionali ed amministrative consentendo in tal modo l'esercizio reale del diritto-dovere di voto, per la determinazione della politica regionale e locale.

## Art. 2.

1. Considerato che la partecipazione degli emigrati alle consultazioni regionali ed amministrative comporta una perdita per mancato guadagno da parte degli stessi, i comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di L. 200.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale ed amministrativo.

## Art. 3.

1. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero.

2. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze contenute nella presente legge a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato elettorale o della cartolina d'avviso di elezioni regionali ed amministrative.

3. Ai comuni viene corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente legge con deliberazione della Giunta regionale.

4. A tale scopo i comuni medesimi presentano all'assessorato competente per i problemi dell'emigrazione una certificazione contabile delle spese sostenute.

5. Ai comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 70 per cento della spesa prevista.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con l'inserimento nel bilancio annuale per l'anno in cui ricadono le scadenze elettorali regionali ed amministrative, degli stanziamenti occorrenti da iscriverne nel capitolo denominato: «Trasferimento ai comuni della regione delle somme occorrenti per garantire ai cittadini emigrati all'estero il diritto di voto nelle elezioni regionali ed amministrative».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

## LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 febbraio 1990.*

90R0760

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 13.

**Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La presente legge della norme per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed alla legge 28 febbraio 1967, n. 105, al fine di agevolare il traffico ciclistico, nonché per lo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico privato.

## Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, negli atti di programmazione territoriale ed in materia di viabilità e trasporti della regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie debbono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.

## Art. 3.

1. Nella progettazione di nuove strade comunali, vicinali e provinciali, devono essere previste piste ciclabili, distinte dalla carreggiata, conformi alle normative tecniche deliberate dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

1. Decorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente articolo 3 inerente alle normative tecniche, i nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelle vigenti devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità alle strutture viarie e finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, particolarmente nell'ambito dei centri abitati.

2. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, a cagione della densità del tessuto edilizio ovvero delle dimensioni o della struttura delle aree stesse devono essere previsti appositi percorsi, adeguatamente protetti ed ugualmente preordinati a consentire la mobilità dell'utenza, ad uso ciclabile, da individuarsi graficamente negli elaborati di piano.

## Art. 5.

1. Nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi, d'intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclopedonali.

2. La Regione, lungo le alzeie dei corsi d'acqua di pertinenza del demanio regionale, predisponendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il sistema viario esistente, da realizzarsi attraverso piani di attuazione annuali.

3. Al fine di favorire la mobilità dell'utenza ciclistica, in condizioni di maggior sicurezza, la Regione, entro la data di cui al precedente secondo comma, provvede, altresì ad elaborare e diffondere una cartografia della viabilità regionale secondo l'intensità del traffico e le caratteristiche ambientali, nonché a predisporre la relativa segnaletica da installarsi da parte degli enti locali competenti.

## Art. 6.

1. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo 4, l'amministrazione regionale, per quanto, di competenza, non può formulare pareri favorevoli né procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità, di massima od esecutivi inerenti a nuove strade di cui al precedente articolo 3 o a modifica di quelli esistenti, né disporre la concessione di contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di viabilità minore, nonché per l'adeguamento del sistema della viabilità d'interesse regionale, per opere viarie prive di piste ciclabili.

## Art. 7.

1. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del piano regionale dei trasporti, una quota non inferiore al 10 per cento dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi *ad hoc* per le biciclette, adeguatamente attrezzati.

## Art. 8.

1. La Regione concede annualmente ai comuni singoli od associati, alle province, ai consorzi dei parchi regionali, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, per l'introduzione del sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione od identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, e di parcheggi attrezzati dedicati alle biciclette.

2. Per il 1990 gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull'intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i sessanta giorni successivi, sentita la commissione consultiva permanente competente.

3. Per gli anni successivi le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

## Art. 9.

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono iniziative per agevolare l'attività di noleggio, riparazione e custodia dei cicli.

## Art. 10.

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il 1990:  
a) la spesa di lire 250 milioni per le finalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;

b) la concessione di contributi in conto capitale di L. 5.000 milioni per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8.

2. Al finanziamento degli oneri previsti al primo comma, lettera a), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del quarto comma, articolo 6, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. Al finanziamento degli oneri previsti dalle precedenti:  
lettera a), primo comma, determinati in lire 250 milioni mediante riduzione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 11224;

lettera b), primo comma, determinati in L. 5.000 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 11224.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

capitolo n. 1228 «Spese dirette della regione per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili sulle alzeie dei corsi d'acqua e per elaborazioni cartografiche», L. 250 milioni;

capitolo n. 1229 «Contributi in conto capitale a province, comuni e loro consorzi per la realizzazione di infrastrutture a favore dell'uso delle biciclette», L. 5.000 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

## LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 febbraio 1990.*

908761

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 14.

**Modifica della tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il 67° Settore «Assistenza tecnica e ricerca» della tabella «B» della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è sostituito dal seguente:

«67° Settore: ASSISTENZA TECNICA E RICERCA.

Provvede a:

a) effettuare studi e ricerche riguardo alle tecniche produttive con particolare riferimento a quanto consente la razionale utilizzazione delle più moderne metodologie di produzione agricola;

b) prestare assistenza tecnica alle categorie interessate;

c) svolgere attività sperimentale e divulgativa;

d) effettuare statistiche agrarie.

## Uffici

- 1) Assistenza tecnica.
- 2) Informazione socio-economica.
- 3) Sperimentazione e ricerca.
- 4) Osservatorio per le malattie delle piante e laboratorio di diagnostica fitopatologica per il Lazio.
- 5) Assistenza e sperimentazione macchine agricole.
- 6) Statistiche agrarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

## LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 febbraio 1990.

90R0762

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 15.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, concernente: «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, è così sostituito:

## «Art. 3.

## Compiti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio

1. L'ente regionale di sviluppo agricolo svolge in particolare i seguenti compiti:

1) predispone, su richiesta della regione o degli altri enti locali, piani e programmi svolgendo di norma attività di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori singoli ed associati e li attua su richiesta di detti enti: i piani di valorizzazione agraria e fondiaria possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori;

2) svolge attività di acquisizione e cessione delle terre, quale organismo fondiario, in relazione ai provvedimenti legislativi nazionali e regionali di applicazione delle direttive della Comunità economica europea e della legislazione sui terreni incolti ed insufficientemente coltivati e provvede altresì alla promozione ed attuazione di programmi di ricomposizione e riordino fondiario;

3) concorre e collabora con le organizzazioni professionali e sindacali agricole, con quelle della cooperazione e delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative a livello regionale, alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e delle associazioni dei produttori;

4) su direttive della Regione, concorre e collabora con le organizzazioni indicate al precedente punto 3) alla promozione ed all'attuazione dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori singoli e associati;

5) presta assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli e associati con preferenza alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente mediante prestazioni di garanzie fidejussorie, con i fondi assegnati allo scopo dalla regione e secondo le direttive regionali. L'attività fidejussoria deve essere svolta dall'E.R.S.A.L. in stretto rapporto con i programmi di credito agrario di esercizio e di miglioramento finanziati dalla regione allo scopo di agevolare la realizzazione. Il programma annuale di assistenza economica e finanziaria, per la prestazione di garanzie fidejussorie, predisposto dall'ente sulla base delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, finanziate dalla Regione, deve essere allegato al bilancio di previsione secondo quanto disposto dal successivo articolo 5. Per comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità, la Giunta regionale, su conforme parere della commissione consultare permanente per l'agricoltura, foreste, caccia e pesca, può autorizzare la prestazione di garanzie fidejussorie, non prevista nel predetto programma annuale dell'ente;

6) può, previa approvazione della Regione, assumere quote di partecipazione in società di interesse agricolo e realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali od ai piani e programmi di cui al precedente punto 1), partecipando alla gestione nella fase di avviamento;

7) può, previa approvazione della regione e d'intesa con le organizzazioni di cui al punto 3), partecipare alla gestione di impianti e servizi in casi di costanti, gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette. In ogni caso la gestione deve essere affidata o ri affidata totalmente ai produttori interessati entro cinque anni;

8) predisporre programmi e gestire, con finanziamenti concessi dalla regione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, iniziative di formazione professionale, per i lavoratori del settore agricolo».

## Art. 2.

1. Al fine di consentire all'E.R.S.A.L. l'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, primo comma, punto 5), della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, l'autorizzazione alla prestazione di garanzie fidejussorie, concedibili con i fondi allo scopo assegnati dalla regione è elevata a lire 150 miliardi.

2. Alla quantificazione e copertura dell'onere riguardante il rischio si provvederà con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

## LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 febbraio 1990.

90R0763

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 16.

## Interventi della regione a favore delle attività artistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La regione interviene a sostegno delle attività di artisti contemporanei, operanti nel territorio regionale, al fine di incentivarne lo sviluppo e di valorizzare le opere d'arte nella pittura, nella scultura, nella incisione.

## Art. 2.

## Programma di intervento

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che l'adotta, dopo aver sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva il programma d'intervento, definito in rapporto agli specifici stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale si avvale della consulenza di tre esperti nominati su proposta dell'assessore alla cultura, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

## Art. 3.

## Contenuti del programma

1. Il programma di cui al precedente articolo 2 deve prevedere l'acquisto e/o la realizzazione di opere d'arte.

2. Le opere d'arte acquistate sono destinate prioritariamente ai comuni, alle province, agli uffici centrali o periferici della Regione, alle scuole, agli ospedali, ai musei ed alle biblioteche di interesse regionale e locale.

3. A tale scopo i comuni fanno pervenire apposita istanza alla Regione, nei termini previsti dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, comprendente anche le richieste degli enti di cui al precedente secondo comma.

4. I comuni e le province possono concorrere alla spesa necessaria per l'acquisto o per la realizzazione delle opere d'arte di cui alla presente legge.

5. La partecipazione finanziaria dell'ente locale costituisce criterio di priorità nella definizione del programma ed in tal caso il bene entra nel patrimonio indisponibile dell'ente locale. Negli altri casi le opere d'arte realizzate rimangono di proprietà della Regione.

6. Qualora le opere siano collocate in spazi pubblici o aperti al pubblico, la localizzazione avviene su indicazione comunale in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

## Art. 4.

## Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione della presente legge nella città di Viterbo è realizzata la «Fontana Sfera» dello scultore Claudio Capotondi.

2. La localizzazione dell'opera è decisa su indicazione del comune di Viterbo.

3. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore alla cultura è autorizzato a provvedere alla stipula del relativo contratto con l'autore ed ai relativi adempimenti.

## Art. 5.

## Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura della spesa si provvederà con la legge di bilancio per l'anno 1990, che dovrà prevedere apposito capitolo di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 febbraio 1990.

90R0764

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 17.

## Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 14 del 19 maggio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità della legge

1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in attuazione dei principi stabiliti negli articoli 34 e 35 dello statuto ed in armonia con la normativa statale, contenuta nella legge del 30 dicembre 1986, n. 943, promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e delle loro famiglie nel rispetto della piena uguaglianza dei diritti nei confronti dei lavoratori italiani.

2. Assicura, in particolare, agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento della identità culturale, la formazione professionale, promuovendo, altresì, forme di partecipazione, solidarietà e tutela e agevolando l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

3. Sostiene l'attività dei comuni in cui si registra una elevata presenza di immigrati, sulla base di rilevazioni effettuate da organi dello Stato e da istituti ritenuti idonei dalla Regione, al fine di consentire che sia adeguatamente fronteggiata la domanda di servizi sociali e pubblici derivante dai nuovi insediamenti di immigrati.

## Art. 2.

## Beneficiari

1. I beneficiari della presente legge sono gli immigrati e loro associazioni, provenienti da paesi extracomunitari e dimoranti nel territorio regionale.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli artisti e professionisti che soggiornano nel Lazio per un breve periodo;

b) i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per un tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio;

c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

d) i marittimi.

3. Gli enti locali che svolgono attività a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

4. Gli enti pubblici e privati che operano nel campo dell'assistenza sociale all'immigrazione.

## Art. 3.

## Consulta regionale

1. È istituita la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, quale organo di consultazione e di partecipazione.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale è presieduta dall'assessore regionale ai problemi del lavoro, emigrazione ed immigrazione.

## 3. E' composta da:

a) tre rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso;

b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti nel Lazio ed iscritte all'albo regionale di cui al successivo articolo 6 della presente legge;

c) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

e) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione;

f) due rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia);

g) quattro rappresentanti delle organizzazioni di patronato;

h) due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'U.P.I. (Unione province d'Italia);

i) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro - Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine la consultazione sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le eventuali e successive integrazioni.

5. La consultazione esprime pareri e proposte per l'adozione di interventi ed iniziative di cui alla presente legge ed è chiamata ad esprimere pareri su iniziative e provvedimenti formulati dai singoli settori della Giunta regionale sui problemi degli immigrati extracomunitari.

6. La consultazione regionale per i problemi dei lavoratori stranieri extracomunitari nel Lazio è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento della consultazione sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale ai problemi del lavoro nominato dall'assessore.

8. La partecipazione alla consultazione di cui al presente articolo è gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedono nel comune nel quale ha sede il predetto organo.

## Art. 4.

## Iniziativa

1. La Giunta regionale predispone un programma annuale di iniziative e interventi a favore degli immigrati da paesi extracomunitari dimoranti nel Lazio, sentito il parere della consultazione regionale di cui al precedente articolo 3, che viene approvato dal Consiglio regionale.

2. Le iniziative e gli interventi riguardano:

a) l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;

b) la tutela dei minori, la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità;

c) le iniziative a favore degli anziani e degli handicappati;

d) il sostegno ad iniziative presentate anche da enti pubblici e privati volte al reinserimento degli immigrati nei paesi d'origine, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) le iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro famiglie ed, in particolare, quelle atte all'apprendimento della lingua italiana ed all'inserimento sociale, nonché la promozione della conoscenza della cultura delle comunità di immigrati tra i cittadini laziali;

f) le iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale ed alla riqualificazione degli immigrati, nonché al loro inserimento nell'ambiente di lavoro e di vita, in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la «legge-quadro in materia di formazione professionale»;

g) le iniziative a favore degli studenti, in attuazione delle leggi regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento alla istruzione universitaria, nonché le iniziative volte all'inserimento ed al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati, nonché al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;

h) realizzate quelle iniziative che consentano, previa intesa con il Governo nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuare progetti di sviluppo nel paese di provenienza anche in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della normativa regionale di recepimento.

3. Le iniziative di cui alle lettere a), b), c) sono predisposte nel rispetto delle competenze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## Art. 5.

## Contributi regionali

1. Ai sensi delle norme in vigore le iniziative socioassistenziali a favore degli immigrati dei paesi extracomunitari sono di competenza dei comuni. Alle amministrazioni provinciali sono delegate le funzioni di coordinamento e verifica delle iniziative stesse, a tale fine predispongono il relativo piano annuale provinciale degli interventi programmati sulla base delle richieste pervenute dai comuni e dagli enti pubblici e privati operanti nel settore; il piano dovrà essere presentato alla Giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno.

2. Allo scopo di provvedere alle necessità più urgenti che si manifestano nei comuni in cui si registra una rilevante presenza, di immigrati da paesi extracomunitari, la regione interviene con contributi straordinari ai sensi del terzo comma del precedente articolo 1; i comuni interessati inolteranno le richieste per il tramite dell'amministrazione provinciale competente per territorio, la quale dovrà documentare la richiesta con le rilevazioni del fenomeno immigratorio effettuate da organi comunali, provinciali o di altra pubblica amministrazione.

3. Gli enti assegnatari dei contributi di cui sopra, debbono presentare un rendiconto sull'impiego delle somme ricevute, unitamente alla documentazione contabile e, su richiesta della Giunta regionale, debbono fornire le informazioni ed i dati statistici riguardanti l'attività svolta.

## Art. 6.

## Tutela dell'associazionismo, istituzione dell'Albo

1. Presso l'Assessorato regionale al lavoro viene istituito l'Albo regionale delle associazioni degli immigrati da paesi extracomunitari che hanno sede nella regione Lazio.

2. Le associazioni che svolgono attività di servizio sociale, culturale ed assistenziale a favore di immigrati, costituite prevalentemente dagli immigrati stessi, ottengono l'iscrizione all'Albo presentando domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) la documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati extracomunitari.

3. La Giunta regionale concede sovvenzioni alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni aventi sede nella regione ed alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella regione che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle associazioni costituite dagli immigrati stessi di cui al primo comma del presente articolo.

4. Per ottenere le sovvenzioni le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente terzo comma debbono avanzare domanda corredata da una documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati extracomunitari. La domanda deve essere corredata dal programma degli interventi che si intendono attuare e dal preventivo di spesa per il quale si chiede la sovvenzione.

5. La concessione dei contributi e delle sovvenzioni è disposta dalla Giunta regionale, previa deliberazione consultare per la determinazione dei criteri di riparto, sulla base dei piani provinciali.

6. I beneficiari delle sovvenzioni presentano una relazione sulle attività svolte ed il rendiconto con documentazione contabile delle spese sostenute entro novanta giorni dal termine dell'intervento per il quale si è chiesta la sovvenzione.

7. L'amministrazione regionale effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo.

#### Art. 7. Convenzioni

1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati extracomunitari la regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

#### Art. 8. Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale costituisce la consulta regionale di cui al precedente articolo 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9. Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata:

a) la spesa per le iniziative dirette della regione previste dal precedente articolo 4;

b) la concessione di contributi a favore dei comuni per interventi previsti dal precedente articolo 5;

c) la concessione di contributi e sovvenzioni a favore delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con:

a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) i contributi del Fondo sociale europeo;

c) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole o associate;

d) gli eventuali contributi statali o di altre fonti internazionali.

3. In relazione a quanto precede sono istituiti nel bilancio di previsione delle uscite:

a) il capitolo n. 07752 «spese per contributi ai comuni per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari» con lo stanziamento di L. 20.000.000;

b) il capitolo n. 07753 «spesa per contributi alle associazioni» (articoli 5 e 6) con lo stanziamento di L. 30.000.000;

c) il capitolo n. 07754 «spese per interventi diretti della regione in favore dei lavoratori immigrati extracomunitari» (articolo 4) con lo stanziamento di L. 50.000.000.

#### Art. 10.

1. Le entrate di cui alla lettera b) del secondo comma del Precedente articolo 9 affluiscono nel bilancio regionale, capitolo n. 03351 denominato: «Contributi del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori immigrati nel Lazio da paesi extracomunitari».

2. Per le eventuali entrate di cui alle lettere c), d) del secondo comma del precedente articolo 9 saranno istituiti i relativi capitoli di entrata al momento che le entrate medesime dovessero verificarsi.

#### Art. 11.

Alla copertura dell'onere previsto dal precedente articolo 9 in complessive L. 100.000.000 si provvede, per l'anno 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel medesimo bilancio al capitolo n. 07751 denominato: «Contributi a favore degli emigrati ed immigrati e delle loro famiglie».

#### Art. 12. Abrogazione

1. Tutte le norme concernenti l'immigrazione, contenute nella legge regionale del 24 novembre 1986, n. 48, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 febbraio 1990.*  
90R0765

## LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 18.

Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64.  
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7  
del 10 marzo 1990)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La regione in attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» esercita, secondo le norme di cui alla presente legge, le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad essa delegate ai sensi del quattordicesimo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 64 del 1986.

2. La regione concede le agevolazioni previste tenendo conto del piano regionale di sviluppo e in attuazione del programma triennale per lo sviluppo nel Mezzogiorno, con articolazioni ed aggiornamenti annuali di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed in coerenza con i progetti di sviluppo da essa adottati.

#### Art. 2.

##### Imprese ammesse alle agevolazioni

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane del Lazio che abbiano sede nei territori ricadenti nell'area di intervento straordinario per il Mezzogiorno, e che operino in uno dei settori produttivi individuati dal C.I.P.I. (Comitato interministeriale per la programmazione industriale) ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Per la provincia di Roma sono ammesse alle agevolazioni le domande inoltrate fino al 31 dicembre 1990. Per le province di Latina e di Rieti sono ammesse alle agevolazioni le domande inoltrate fino al 31 dicembre 1992.

#### Art. 3.

##### Iniziative ammesse alle agevolazioni

1. Le funzioni amministrative, di cui al precedente articolo 1, sono concesse alla concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le domande presentate, dopo l'entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a L. 2.000 milioni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti.

3. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di locazioni finanziarie ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I.

## Art. 4.

*Spese ammissibili*

1. Ai sensi dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione ed il trasporto dei prodotti.

2. Per la sola provincia di Frosinone sono altresì ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al sesto comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzate all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

3. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni, di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese sostenute non anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione delle domande di ammissione delle agevolazioni medesime.

## Art. 5.

*Domande*

1. Le domande per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge vengono presentate all'assessorato competente in materia di artigianato della Regione, compilate su appositi moduli, in tre copie, delle quali due vengono inoltrate agli istituti di credito o società di locazione finanziaria convenzionati, ed una viene inoltrata direttamente all'assessorato regionale suindicato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il regolamento di attuazione nel quale sono indicati gli schemi dei moduli da utilizzare per la presentazione delle domande e la documentazione che deve essere prodotta per l'ammissione alle agevolazioni e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare permanente.

## Art. 6.

*Convenzione con gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria*

1. Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, la regione si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di locazioni finanziarie la regione si avvale delle società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dall'articolo 9, tredicesimo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

## TITOLO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  
E/O IN CONTO INTERESSI

## Art. 7.

*Istruttoria delle domande di contributo*

1. Le domande di contributo in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse ai benefici di legge quando è stata prodotta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 22.

2. Gli istituti di credito convenzionati, nell'esame delle domande, provvedono a:

a) controllare che l'impresa artigiana abbia prodotto tutta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione ed eventualmente a richiedere la integrazione dei documenti mancanti;

b) valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica delle singole iniziative, con — particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uso destinati;

c) acquisire gli elementi di valutazione per la spesa;

d) trasmettere le domande così istruite con la documentazione allegata all'assessorato regionale competente in materia di artigianato.

## Art. 8.

*Concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui al precedente articolo 7, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, delibera la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:

a) comunicare l'avvenuta presentazione della domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;

b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della Giunta regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni e non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta, pena revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;

c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al presente articolo, è subordinato all'emanazione dell'atto finale definitivo che avrà luogo allorché l'assessorato competente in materia di artigianato della regione avrà accertato l'ammissibilità e la congruità delle singole spese ammesse a consuntivo e avrà acquisito il certificato del collaudo di cui al successivo articolo 14.

4. Il provvedimento di concessione prevede la possibilità di revoca, da parte della stessa Giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.

## Art. 9.

*Ammissione alla garanzia regionale*

1. Le domande di ammissione ai benefici di cui alla presente legge sono ammesse, sulla base di specifici rapporti stabiliti in sede di convenzione, al fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24.

## Art. 10.

*Variazioni di programma o di spesa*

1. Qualora intervenissero, nel corso della realizzazione del progetto, variazioni di programma o variazioni di spese superiori del 20 per cento a quelle inizialmente previste, l'istituto ne dà comunicazione all'assessorato regionale competente con la relazione che consenta di stabilire se esse configurano o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.

2. Qualora le variazioni configurino una modifica sostanziale del progetto, le agevolazioni concesse vengono sospese salvo disporre un nuovo provvedimento di concessione su specifica richiesta dell'impresa interessata.

3. Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse conservano la loro validità, e la Giunta regionale, se ne viene fatta richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura d'urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.

#### Art. 11.

##### *Erogazione in acconto del contributo in conto capitale*

1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 9 della legge 1<sup>o</sup> marzo 1986, n. 64, l'erogazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale dietro acquisizione della documentazione prevista dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 546.

2. Per le erogazioni a stati di avanzamento gli istituti, non appena accertato che sussistono le condizioni per l'erogazione, ne danno comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di artigianato. La erogazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La regione eroga a stati di avanzamento non più del 70 per cento del contributo in conto capitale concesso.

4. Le erogazioni di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione della documentazione integrativa prevista dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 22.

5. Le predette erogazioni possono essere disposte contestualmente alla concessione delle agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni.

#### Art. 12.

##### *Documentazione finale di spesa*

1. Gli istituti istruttori, una volta acquisita la documentazione finale di spesa, provvedono a trasmettere copia all'assessorato regionale competente in materia di artigianato insieme ad una relazione finale che concluda con giudizio di ammissibilità e congruità della spesa ed alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni, specificata nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 22.

2. Nel trasmettere la documentazione finale di spesa gli istituti istruttori debbono evidenziare tutte le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria e debbono fornire tutte le informazioni necessarie per accertare se dette variazioni configurino o meno una modifica sostanziale del progetto.

#### Art. 13.

##### *Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa*

1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa e della documentazione integrativa di cui al precedente articolo 12, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, l'erogazione di un'ulteriore quota del contributo in conto capitale. Gli importi complessivamente erogati non possono superare il 90 per cento delle spese rendicontate e comunque l'ammontare del contributo concesso.

#### Art. 14.

##### *Collaudi*

1. Ricevuta la documentazione finale di spesa, di cui al precedente articolo 12, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato, dispone ad integrazione dei controlli effettuati dall'istituto convenzionato, di cui al secondo comma del precedente articolo 7, apposito collaudo finale, avvalendosi di funzionari regionali e, ove strettamente necessario, di tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione.

2. Il collaudo tende ad accertare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la funzionalità e la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

3. Dell'effettuato collaudo viene redatto apposito verbale.

4. L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della regione della liquidazione del contributo e l'avvio dell'eventuale procedura di recupero delle agevolazioni già erogate.

5. Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da corrispondere ai funzionari regionali ed ai tecnici incaricati si fa riferimento alle istruzioni emanate dall'Agenzia per il Mezzogiorno o, in mancanza, a quelle già adottate dalla Cassa per il Mezzogiorno per il collaudo degli impianti industriali, ed i relativi oneri saranno fatti gravare sulle somme messe a disposizione della stessa Agenzia.

#### Art. 15.

##### *Provvedimenti definitivi*

1. Sulla base della documentazione e del verbale di collaudo di cui ai precedenti articoli 12 e 14, valutata l'ammissibilità e la congruità delle spese esposte, la Giunta regionale, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberati, ivi compresi quelli di concessione integrativa, di cui al precedente articolo 10, determina l'ammontare definitivo delle spese ammissibili ai contributi di legge.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.

3. Qualora la spesa documentata e ritenuta ammissibile superi quella prevista nei provvedimenti di concessione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, la Giunta regionale può deliberare la concessione di un contributo integrativo, del quale viene disposta contestualmente l'erogazione.

#### Art. 16.

##### *Erogazione del contributo in conto interessi*

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dispone l'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni trimestre solare, su richiesta degli istituti di credito convenzionati.

### TITOLO III

## LOCAZIONI FINANZIARIE

#### Art. 17.

##### *Istruttoria delle domande di contributo*

1. Le domande di contributo in conto canoni sono ammesse ai benefici di legge quando è stata prodotta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 22.

2. Le società di locazione finanziaria, nell'esame delle domande, provvedono a:

a) controllare che l'impresa artigiana abbia prodotto tutta la documentazione prescritta nel regolamento di attuazione ed eventualmente a richiedere l'integrazione dei documenti mancanti;

b) valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica delle singole iniziative, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati;

c) acquisire gli elementi di valutazione per la spesa;

d) trasmettere le domande così istruite con la documentazione allegata all'assessorato regionale competente in materia di artigianato.

#### Art. 18.

##### *Concessione delle agevolazioni*

1. La Giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 17, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1<sup>o</sup> marzo 1986, n. 64, delibera la concessione delle agevolazioni richieste.

2. Il provvedimento di concessione deve tra l'altro stabilire, a carico dell'imprenditore, i seguenti obblighi:

a) comunicare l'avvenuta presentazione della domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;



b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della Giunta regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta, pena revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;

c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il provvedimento di concessione prevede la possibilità di revoca, da parte della stessa Giunta regionale, delle agevolazioni che risultassero non dovute in base alla vigente normativa o nel caso che non fossero osservate tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.

#### Art. 19.

##### *Documentazione finale*

1. Ai fini della erogazione del contributo concesso, la società di locazione finanziaria, una volta stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia copia all'assessorato regionale competente in materia di artigianato, insieme alla documentazione integrativa prevista nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 22.

#### Art. 20.

##### *Erogazione del contributo in conto canoni*

1. La Giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 19, delibera l'erogazione a favore della società di locazione finanziaria, dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso secondo le modalità definite dal C.I.P.I. (Comitato interministeriale per la programmazione industriale).

2. Nell'ipotesi in cui la società di leasing invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la Giunta regionale dispone l'erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.

3. Qualora la documentazione per l'erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la Giunta regionale può disporre in sede di provvedimenti di erogazione un aggiornamento della somma concessa con il provvedimento di concessione.

#### Art. 21.

##### *Trasferimento del contributo al locatario*

1. Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e le modalità fissate dal C.I.P.I. (Comitato interministeriale per la programmazione industriale) ai sensi dell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

### TITOLO IV

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 22.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria deliberazione il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, la regione si attarda, per quanto rinviato dalla presente legge al regolamento medesimo, alle modalità prescritte dalla normativa statale.

#### Art. 23.

##### *Norma transitoria*

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino a sei mesi dopo l'approvazione definitiva del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 22, vengono ammesse alle agevolazioni previste le

domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modalità stabilite per le agevolazioni industriali nonché quelle domande per le quali ricorrano le condizioni di cui al sedicesimo comma dell'articolo 9, della legge 1° marzo 1936, n. 64.

2. Ai fini del calcolo delle scadenze previste nella presente legge viene presa in considerazione la data di presentazione delle domande alla regione o all'Agenzia per lo sviluppo per il Mezzogiorno.

3. I contributi relativi alle domande di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche per operazioni già effettuate o contratti già stipulati purché in data successiva a quella di presentazione delle domande stesse.

#### Art. 24.

##### *Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione valgono le norme dello Stato vigenti in materia.

#### Art. 25.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge vengono istituiti sul bilancio regionale di previsione per il 1989, per memoria, i seguenti capitoli:

stato di previsione dell'entrata:  
capitolo n. 01126 «Assegnazione dello Stato per l'esercizio della delega di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64»; stato di previsione della spesa:

capitolo n. 03253 «Contributi alle imprese artigiane localizzate nelle aree dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno che realizzano investimenti fino a L. 2.000 milioni».

2. All'iscrizione dei relativi fondi si provvede con la procedura di cui alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto amministrativo, a quantificare l'entità degli stanziamenti in base alle comunicazioni degli organi centrali.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

#### LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 febbraio 1990.*  
90R0766

### LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1990, n. 19.

**Norme per favorire la costituzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Costituzione del consorzio*

1. La Regione, per il perseguimento di una maggiore efficienza dei pubblici servizi di trasporto metro-ferroviario di interesse regionale, promuove la costituzione di un consorzio, ai sensi degli articoli n. 2602 e seguenti del Codice civile, tra le aziende pubbliche che gestiscono servizi di trasporto ed aziende private di elevata specializzazione aventi officina o stabilimenti nel territorio regionale.

**Art. 2.****Settori di intervento**

1. I settori di intervento del consorzio di cui al precedente articolo sono i servizi ferroviari e metropolitani, in relazione all'esecuzione di operazioni di revisioni e manutenzione del materiale rotabile su ferrovia e dei veicoli ausiliari.

2. Il consorzio provvede alla completa gestione del servizio di cui al precedente comma, salvo comprovata impossibilità a far fronte alle esigenze di alta manutenzione con i mezzi a disposizione delle aziende consorziate.

**Art. 3.****Interventi finanziari**

1. I finanziamenti regionali, inclusi nei programmi annuali e poliennali di cui alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, finalizzati all'esecuzione del servizio di revisione e manutenzione del materiale rotabile su ferrovia e dei veicoli ausiliari, sono concessi alle aziende pubbliche di trasporto a condizione che partecipino al consorzio previsto dalla presente legge.

2. I relativi interventi sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge regionale 20 novembre 1989, n. 67.

**Art. 4.****Norma transitoria**

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda consortile trasporti Lazio (A.Co.Tra.L.) il finanziamento di L. 6.000 milioni di cui al punto 2 della tabella A allegata alla legge regionale 20 novembre 1989, n. 67, per l'attuazione delle finalità della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 febbraio 1990

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 febbraio 1990.*

90R0767

**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 20.****Disciplina delle funzioni di polizia locale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge detta le norme generali per assumere su tutto il territorio regionale un omogeneo ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli altri enti titolari di tali funzioni.

**Art. 2.****Organizzazioni del servizio di polizia locale**

1. Le funzioni di polizia locale di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli enti locali mediante strutture organizzative costituite secondo esigenze di efficienza e di economicità.

2. I comuni che destinano almeno sette addetti al servizio di polizia locale possono istituire il Corpo di polizia locale.

3. Gli altri comuni possono istituire il Corpo di polizia locale in forma consortile o associativa per la reciproca utilizzazione del personale e dei mezzi operativi a disposizione, per il raggiungimento di obiettivi comuni.

4. Le norme di funzionamento dei Corpi di polizia locale saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti interessati che in particolare debbono contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme e che possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario e venga autorizzato dal sindaco e dall'assessore da lui delegato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per i soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate previa comunicazione al Prefetto.

**Art. 3.****Collaborazione tra enti locali**

1. I comuni possono esercitare le attività di polizia locale anche in forma consortile o associativa, possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

2. La regione provvede, con atto deliberativo, alla determinazione dei contributi alle forme associative tra enti locali per i servizi di polizia locale e sostiene parzialmente le spese per la dotazione tecnica.

3. Il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere proprie funzioni presso le altre amministrazioni locali per soddisfare esigenze di natura temporanea, in tale caso opera alle dipendenze dell'amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali, gli enti locali interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

4. L'utilizzazione temporanea e i comandi di cui ai precedenti commi sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati in materia tra gli enti locali interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

**Art. 4.****Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale**

1. Gli enti locali, nel definire la struttura e l'organico dei servizi di polizia locale devono tener conto del numero e della distribuzione degli abitanti nel territorio servito, della suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro, dello sviluppo vario nel territorio comunale del tipo e delle quantità degli insediamenti artigianali, industriali e commerciali, dell'indice di motorizzazione, della presenza di sedi giudiziarie, della rilevanza turistica e di ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche, urbanistiche ambientali con riferimento alle risorse naturali e culturali nonché ai vincoli esistenti ed al livello degli inquinamenti.

2. Devono in ogni caso prevedersi, anche con il ricorso alla forma associativa, due unità operative per ogni 800 abitanti o frazione superiore a 400 abitanti.

3. Il servizio di polizia locale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno e durante l'intero arco di essi.

## Art. 5.

*Coordinamento dell'attività di polizia locale*

1. Ove si renda necessario, nell'ambito delle attribuzioni degli enti locali e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 65 del 1986, l'impiego delle forze di polizia locale dipendenti da più amministrazioni comunali con le forze di polizia dello Stato ovvero con i Corpi e con le organizzazioni della protezione civile, i sindaci interessati impartiscono, sulla base di opportune intese con le altre autorità le direttive del caso ai propri dipendenti, i comandanti dei Corpi di polizia locale determinano le modalità operative nel rispetto delle direttive medesime.

## Art. 6.

*Compiti dei servizi e Corpi di polizia locale*

1. Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche rivestite, ha il compito di:

- prevenire e reprimere le infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi, la cui esecuzione è demandata alla polizia locale;
- assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;
- vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri.

2. Detto personale collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.

3. Gli appartenenti ai servizi in questione adempiono, inoltre, alle incombenze di polizia amministrativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 7.

*Protezione civile*

1. In caso di calamità, il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore.

2. Il Presidente della Giunta regionale sulla base delle intese con gli organi competenti, impartisce direttive agli enti locali interessati.

3. Gli enti locali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e gli strumenti in carico alla polizia locale e ad assicurare l'aggiornamento tecnico professionale degli operatori addetti, nonché disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.

## Art. 8.

*Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza*

1. Nell'ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti ai servizi o ai Corpi di polizia locale esercitano anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle di polizia stradale ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 nonché funzione di polizia giudiziaria, rivestendo la qualità di agente oppure di ufficiale di polizia giudiziaria, questa riferita ai responsabili del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo, nei limiti dei compiti a cui ciascuno è destinato secondo le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 221 terzo comma del codice di procedura penale.

2. La messa a disposizione di addetti al servizio di polizia locale, previa richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria, prevista a norma degli articoli 3 e 5 della predetta legge n. 65 del 1986, è disposta nel rispetto delle intese con l'autorità dell'ente locale.

3. La qualità di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto su segnalazione del sindaco previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

4. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza a seguito della perdita anche di uno dei requisiti prescritti, sentito il sindaco competente.

5. Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il loro servizio nei termini e secondo le modalità dei rispettivi regolamenti.

## Art. 9.

*Qualifiche ed articolazioni funzionali e denominazione degli addetti alla polizia locale*

1. Le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di polizia locale sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e devono prevedere specifiche figure professionali nonché proprie articolazioni in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative dell'ente locale.

2. Per l'attuazione delle norme di cui al precedente comma da parte degli enti che hanno istituito il Corpo di polizia locale e fatte salve diverse disposizioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, l'ordinamento del Corpo di polizia locale si articola, per i comuni di classe I/A, I/B, II e III indicati nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, nel responsabile del Corpo o (comandante) qualifica apicale dell'ente di appartenenza; negli addetti al coordinamento e controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo, istruttore di vigilanza). Negli operatori (vigili): per i comuni di classe IV laddove è prevista la figura del comandante questi dovrà essere collocato nella qualifica apicale prevista per l'ente. In situazione diversa si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (responsabile del servizio) e operatori (vigili).

3. Le qualifiche di cui sopra saranno riportate alle declaratorie delle funzioni previste e disciplinate dai contratti collettivi.

## Art. 10.

*Norme di principi sull'armamento*

1. I comuni in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, deliberano in merito alla dotazione dell'armamento per il personale di polizia municipale, sentite le organizzazioni sindacali, dopo aver predisposto uno studio sulle effettive esigenze funzionali e in particolare sugli indicatori del rischio connesso all'adempimento dei compiti d'istituto.

2. La dotazione dell'armamento è disciplinata dai regolamenti comunali di polizia municipale in relazione alle specificità dei servizi ed in conformità di quanto prescritto dall'articolo 5, quinto comma, legge-quadro n. 65/86.

## Art. 11.

*Modalità per le assunzioni e requisiti per la partecipazione ai concorsi - Commissioni e prova di esame*

1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso.

2. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

3. Il regolamento che i comuni dovranno adottare ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, prevederà, per i vincitori di concorsi per posti di addetti ai servizi di polizia locale l'obbligo della frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla presente legge.

4. Le commissioni d'esame saranno integrate da un esperto appartenente alla struttura competente dell'assessorato agli enti locali della Regione.

## 5. Le prove d'esame saranno impiegate sulle seguenti materie:

*prima prova scritta:*

diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento comunale;

*seconda prova scritta:*

procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

*prova orale:*

- 1) materie delle prove scritte;
- 2) elementi di diritto e procedura penale;
- 3) elementi di diritto della circolazione stradale;
- 4) nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza, legge-quadro sulla polizia municipale.

6. Nei concorsi per comandante del corpo dei vigili urbani e dirigenti è aggiunta la seguente prova scritta:

elementi di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza e legge-quadro sulla polizia municipale.

## Art. 12.

*Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale*

1. La regione attraverso delega delle funzioni alle province, garantisce l'effettuazione dei concorsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dei servizi di polizia locale, nonché per:

- a) la preparazione di cittadini che aspirano a partecipare a concorsi per l'accesso nei servizi di polizia locale degli enti locali;
- b) la qualificazione di vincitori di concorsi banditi dagli enti locali per la copertura di posti di addetti ai servizi di polizia locale.

2. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la partecipazione ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale, fatte salve le eventuali disposizioni in materia di accesso a particolari qualifiche funzionali regolate dagli accordi previsti dalla legge-quadro sul pubblico impiego.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, provvede a determinare i termini e le modalità per l'organizzazione dei corsi.

4. Le province possono avvalersi a tale scopo delle strutture dei centri regionali della formazione professionale e possono assicurare il raggiungimento di tale obiettivo tramite convenzioni con istituti pubblici o privati. Per il comune di Roma i corsi possono essere istituiti presso la scuola per vigili urbani del comune di Roma.

## Art. 13.

*Consulta regionale per la polizia locale*

1. È istituita la consulta regionale per la polizia locale composta: a) dall'assessore preposto agli enti locali, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da sei esperti in materia di polizia locale, nominati dal Consiglio regionale di cui almeno tre scelti tra i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia della regione e due appartenenti ad altri comuni;

c) da due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dall'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia), UPI (Unione delle province d'Italia);

d) da cinque rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) da due rappresentanti delle associazioni professionali di categoria più rappresentative nella Regione.

2. La consulta collabora con l'Assessorato regionale agli enti locali ai fini della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la polizia locale con particolare riferimento alle misure atte a migliorare l'efficienza dei relativi servizi.

3. Ai componenti esterni spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle leggi regionali per il funzionamento degli organi collegiali.

## Art. 14.

*Regolamenti di polizia locale*

1. Gli enti locali devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare o adeguare i regolamenti per il funzionamento dei servizi di polizia locale.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, i regolamenti di cui alla stessa legge, divenuti esecutivi, sono trasmessi all'assessorato agli enti locali per il successivo inoltro al Commissario di Governo tramite il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 15.

*Istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale*

1. Per i compiti derivanti dall'attivazione della presente legge agli uffici del 17° settore «enti locali» di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente «Strutture ed organizzazioni regionali» è aggiunto il seguente: «8 «Polizia locale».

## Art. 16.

*Contributo finanziario regionale per il potenziamento dei servizi di polizia locale dei comuni*

1. La Regione concede ai comuni un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, aumenta fino al 90 per cento per i comuni che gestiscono in forma associativa il servizio di polizia locale.

2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono inoltrare istanza alla regione Lazio, assessorato agli enti locali, corredata dalla deliberazione del consiglio comunale in cui devono essere precisati la natura degli interventi che si vogliono realizzare, le attrezzature che si intendono acquistare, l'uso cui saranno adibite, il preventivo di spesa ed il relativo costo, la somma richiesta a titolo di contributo ed i mezzi finanziari per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

3. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

4. La Giunta regionale scaduto il termine fissato, sentita la Consulta regionale per la polizia locale, delibera il piano di ripartizione dei contributi, nel limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale previa approvazione da parte del Consiglio regionale del programma regionale di intervento e dei criteri di massima che tengano conto della:

- a) situazione economico-finanziaria dell'ente;
- b) rapporto tra popolazione residente nel capoluogo comunale e popolazione residente in zone decentrate (frazioni);
- c) estensione della rete viaria e conformazione dei sistemi infrastrutturali esistenti;
- d) rapporto tra popolazione residente ed attività economiche esistenti;
- e) caratteristiche funzionali prioritarie delle attrezzature che si intendono acquisire.

5. Gli enti che godono del contributo debbono presentare apposito rendiconto delle spese sostenute documentandolo.

6. La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione originale o quando l'ente non fornisca il rendiconto e/o la documentazione prevista.

7. Il recupero delle somme già erogate avviene con le modalità previste da regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Art. 17.

*Divise ed attrezzature*

1. Le divise degli appartenenti al corpo di polizia locale debbono recare i distintivi con lo stemma, la denominazione dell'ente di appartenenza ed il numero personale di matricola.

2. Le caratteristiche delle divise, dei modelli, dei colori e dei distintivi di grado nonché degli automezzi in uso presso gli uffici e le strutture municipali dei vigili urbani, vengono stabiliti in modo uniforme su tutto il territorio regionale nel rispetto del divieto di assimilazione con le divise ed i distintivi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato con successivo provvedimento legislativo.

#### Art. 18.

##### Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 12 si provvederà, per l'anno 1990, con lo stanziamento iscritto in bilancio al capitolo n. 27240, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 16 si farà fronte mediante istituzione nel bilancio dell'esercizio 1990, capitolo n. 14650 denominato «Contributo finanziario agli enti locali per il potenziamento dei servizi di polizia locale» la cui dotazione nella fase di prima attuazione viene indicata «per memoria».

3. Per gli esercizi successivi l'entità del fabbisogno dell'istituendo capitolo verrà determinata sulla base delle istanze pervenute alla Regione ai sensi del terzo comma del predetto articolo 16 e sarà iscritta nel bilancio dell'anno immediatamente successivo mediante apposito articolo della legge concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 24 febbraio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 febbraio 1990.

90R0768

#### LEGGE REGIONALE 2 marzo 1990, n. 21.

Assessment del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1990)

(Omissis).

90R0769

#### LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 22.

Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione promuove e finanzia interventi destinati ad assicurare la salvaguardia igienico-sanitaria dei territori ricadenti nei bacini dei laghi di Bracciano e Bolsena mediante la riconversione e lo sviluppo di attività agricole compatibili con i vincoli connessi all'utilizzo idropotabile delle acque del lago.

2. I territori interessati dagli interventi previsti dalla presente legge sono inclusi nei comuni di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano per quanto riguarda il lago di Bracciano, e nei comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentiano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro, per quanto riguarda il lago di Bolsena.

#### Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione:

a) concede ai comuni di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano, nonché ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentiano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per la progettazione e realizzazione di:

1) impianti di irrigazione ed opere connesse, finalizzati al risparmio dell'acqua;

2) complementi e/o ammodernamenti di acquedotti rurali;

3) sistemazione di strade rurali di competenza comunale;

4) complementi e/o ammodernamenti di elettrodotti rurali;

5) centri di servizio ed assistenza tecnica e centri di ricerca in agricoltura;

6) progetti agricoli integrati;

7) aziende agricole sperimentali;

8) sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti protettivi;

9) aziende faunistiche per allevamento di selvatici;

b) concede ad imprenditori agricoli a titolo principale, singoli e/o associati, ed alle università agrarie contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e degli impianti privati necessari al completamento funzionale delle opere descritte alla precedente lettera a).

#### Art. 3.

1. Il finanziamento regionale per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 è disposto dalla Giunta regionale a seguito di presentazione di domanda corredata da programma operativo contenente la dettagliata descrizione tecnica delle opere da realizzare e la relativa previsione di spesa. Nel caso di richiesta formulata da più comuni il finanziamento regionale è disposto in proporzione alla superficie dei rispettivi territori agricoli ricadenti all'interno del bacino imbrifero del lago di Bracciano e del lago di Bolsena.

2. I programmi operativi devono contenere per i singoli interventi la valutazione dei risultati previsti agli effetti della tutela igienico-sanitaria del territorio.

Pertanto possono prevedere anche:

a) la riconversione culturale comprensiva delle infrastrutture necessarie all'attuazione della stessa;

b) i progetti di lotta biologica ed integrata ai parassiti vegetali;

c) lo sviluppo di attività produttive agricole biologiche;

d) la costituzione di aziende agricole nel settore dell'ortofrutta ordinate culturalmente secondo i principi dell'agricoltura biologica;

e) la realizzazione ed il potenziamento di incubatoi itici e di impianti per la produzione del novellame.

3. I programmi operativi sono approvati e finanziati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sentita la competente commissione consultiva permanente.

4. I comuni interessati ricevono le domande per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, le esaminano, ne verificano la compatibilità con i programmi operativi approvati e con la normativa vigente e trasmettono le domande medesime, corredate del parere di competenza, all'assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca per i provvedimenti di finanziamento.

## Art. 4.

1. Le domande relative agli interventi di cui al quarto comma del precedente articolo 3 debbono essere presentate ai comuni interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. I comuni debbono presentare all'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca la documentazione di cui ai precedenti articoli per gli interventi di cui alla lettera a) e le domande ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 entro i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.

## Art. 5.

1. L'erogazione dei contributi viene disposta secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1990, n. 88.

## Art. 6.

1. Per l'esercizio 1990, i termini di presentazione delle domande per gli interventi di cui al precedente articolo 2 sono così stabiliti:

a) per la presentazione da parte dei comuni delle domande e dei programmi operativi di cui alla lettera a), in novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i soggetti di cui alla lettera b), debbono presentare le domande ai comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni provvedono nei successivi trenta giorni a presentare all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca le domande ritenute ammissibili, in quanto compatibili con i programmi operativi elaborati e con le norme vigenti.

## Art. 7.

1. Fino a quando non sarà possibile utilizzare altri metodi di disinfezione, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi nella misura del 100 per cento per la sterilizzazione a vapore dei terreni agrari adiacenti al lago di Bracciano sui quali è stato interdetto l'utilizzo del bromuro di metile, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2.

2. Il contributo di cui al precedente comma sarà liquidato dal comune territorialmente competente, previo accertamento della avvenuta sterilizzazione del terreno e dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, entro venti giorni dalla richiesta.

3. Il comune, ai fini del rimborso dovrà presentare all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca apposita richiesta, a mezzo di atto deliberativo della Giunta, dal quale risultino i beneficiari del contributo e le somme erogate.

4. L'intervento regionale di cui al precedente primo comma è autorizzato a decorrere dal 1990 fino alla concorrenza di L. 500 milioni su apposito capitolo da istituire sul bilancio della Regione.

## Art. 8.

1. La spesa di L. 10.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene autorizzata:

a) quanto a L. 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990;

2. L'importo di L. 6.000 milioni previsto per il 1990 viene così ripartito tra i sottoindicati capitoli:

a) quanto a L. 4.000 milioni, al capitolo di spesa n. 01017, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, nonché di opere di miglioramento fondiario ai comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e università agrarie che esercitano la loro attività negli stessi comuni»;

b) quanto a L. 2.000 milioni, al capitolo di spesa n. 01018, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti nonché opere di miglioramento fondiario ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati, e università agrarie che esercitano la loro attività negli stessi comuni».

3. Alla copertura dell'onere di L. 6.000 milioni per l'esercizio 1990 si provvede mediante utilizzo di quota parte dei fondi iscritti nel bilancio regionale 1990, al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera b) «Intervento per la tutela risorse idropotabili», la cui proiezione nel bilancio pluriennale 1990-1992 costituisce sede di riscontro della copertura dell'onere di L. 4.000 milioni, afferente all'esercizio 1991.

## Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 5 marzo 1990

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 febbraio 1990.*

90R0770

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
Via D. Luca  
Via A. Hrus, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 148  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lido Carnacchia  
Via Gallini, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolerie  
Eredi dalle MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beachine, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Priore

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivenditori generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Genti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCIERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCIUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Pollivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 39/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **MODENA**  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FRACCAIOLI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
TIP. DEL RIVINO  
Via IV Novembre, 100
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISMA  
di Ferrarini Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgio Egido  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mezzini, 18
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TREVI**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolerie «UNIVERSITAS»  
Via Pracolusso, 18
- ◇ **UDINE**  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovocchio, 13
- ◇ **UDINE**  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 20/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59
- ◇ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ **ROMA**  
Libreria BRUNO E ROMANO SQUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **ROMA**  
Cartolerie ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolerie MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mameli, 19
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolerie MANCINI DULIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolerie GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 4
- ◇ **MANOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebeli s.a.s.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via del Calme, 14

## MARCHA

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 108
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MONICCHETTA  
Piazza Annasione, 1
- ◇ **MACERATA**  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPORASSO**  
Libreria DI E.M.
- ◇ **ISERNA**  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 10
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 5
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TOURNAI**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CARIT di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 85
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **BARI**  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisizze, 18
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATERNÒ  
Percini Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MAXFREDONIA (Foggia)**  
IL PAIROL - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 108
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Grosseto)**  
Libreria LOSPAIPO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Riconvero, 7
- ◇ **SASSARI**  
Libreria SAGGIOLINI SARDE  
Piazza Cervetto, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Canalicchio, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARUA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 52
- ◇ **CATANIA**  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 36/58
- ◇ **CATANIA**  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 350/355
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYARA (Agrigento)**  
Cartolerie MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALESTRO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **PALESTRO**  
Libreria FLACCOVIO LUCIF  
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **PALESTRO**  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/15
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GRUGLIANO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 3
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 51
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 55/47
- ◇ **LUCCA**  
Libreria Paolo SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via del Milite, 35
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Mazzini, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCÌ  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BRIGALIA**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria OSERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Mameli, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINIERA  
Via del Tiriter, 34

## VENETO

- ◇ **BARDOLIA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Caimagione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 45/11
- ◇ **VERONA**  
Libreria SHELPI & BARBATO  
Via Mazzini, 31
- ◇ **VERONA**  
Libreria GIURINICA  
Via della Conia, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Elmura S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flacciovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	66.000
- semestrale	L.	30.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	558.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzo di vendita Italia	Prezzo di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 8.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione ritirate ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221  
☎ (06) 85082150/85082276  
☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 9 0 0 4 0 0 0 \*

L. 4.000